

**REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
COMUNE DI CASALI DEL MANCO**

*Approvato con deliberazione di CC n° 11
del 30-03-2019*

Indice

Titolo I.	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.	Ambito di applicazione ed efficacia del Regolamento
Art. 2.	Oggetto del Regolamento
Art. 3.	Definizioni
Art. 4.	Trattamento dei dati personali
Art. 5.	Principi fondamentali di erogazione del servizio
Art. 6.	Rete acquedottistica, fognatura, impianti di depurazione
Art. 7.	Acque meteoriche
Titolo II.	FORNITURE E CONDIZIONI CONTRATTUALI
Art. 8.	Destinatari del servizio
Art. 9.	Tipologie di fornitura
Art. 10.	Prelievi abusivi
Art. 11.	Divieto di rivendita dell'acqua
Art. 12.	Attivazione della fornitura
Art. 13.	Preventivo di spesa e contratto
Art. 14.	Deposito cauzionale
Art. 15.	Durata del contratto
Art. 16.	Recesso dal contratto
Art. 17.	Voltura di utenza
Art. 18.	Subentro nella fornitura
Art. 19.	Fallimento dell'utente
Art. 20.	Trasformazione d'uso
Titolo III.	PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO UTENZE
Art. 21.	Principi generali di allacciamento alle reti
ACQUEDOTTO	
Art. 22.	Soggetti obbligati a presentare domanda di allaccio alla rete acquedottistica
Art. 23.	Reti pubbliche di distribuzione ed allacci
Art. 24.	Norme per l'esecuzione degli allacciamenti all'acquedotto
Art. 25.	Prescrizioni tecniche per gli allacci
Art. 25 bis	Allacci uso antincendio

- Art. 26. Allacciamento alla rete acquedottistica e relative caratteristiche tecniche
- Art. 27. Apparecchi di misura
- Art. 28. Custodia degli apparecchi di misura
- Art. 29. Spostamento del contatore e modifica degli allacci
- Art. 30. Manutenzione dell'allaccio di acquedotto
- Art. 31. Proprietà dell'allaccio e delle opere realizzate dal gestore
- Art. 32. Impianti interni di acquedotto
- Art. 33. Verifiche e prescrizioni sugli impianti interni
- Art. 34. Pozzi emungimento idrico ad uso privato
- Art. 35. Guasti e lettura degli apparecchi
- Art. 36. Verifica degli apparecchi di misura
- Art. 37. Obblighi dell'utente

FOGNATURA

- Art. 38. Obbligo di allaccio alla rete fognaria
- Art. 39. Modalità di esecuzione dell'allaccio fognario
- Art. 40. Controlli sull'esecuzione delle opere di allacciamento
- Art. 41. Impianti interni di fognatura
- Art. 42. Allacciamento fognario e relative caratteristiche tecniche
- Art. 43. Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico
- Art. 44. Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale
- Art. 45. Norme relative alle separazione degli scarichi
- Art. 46. Metodologie di allacciamento fognario per le acque reflue industriali
- Art. 47. Specifiche indicazioni per le acque reflue industriali

TITOLO IV. TARIFFE E CONSUMI

- Art. 48. Determinazione delle tariffe e loro articolazione
- Art. 48 bis. Tariffario per la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni accessorie al servizio
- Art. 48. ter. Bonus Sociale Idrico
- Art. 49. Criteri di fatturazione dei consumi
- Art. 50. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate e condominiali
- Art. 51. Modalità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione
- Art. 52. Modalità di pagamento

Art. 53. Morosità dell'utente

Art. 53 bis Perdite occulte dell'impianto idrico interno

Art. 53 ter Indicazione errata del contatore o mancata lettura

Titolo V. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 54. Classificazione degli scarichi

Art. 55. Ammissibilità degli scarichi

Art. 56. Smaltimento rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione

Art. 57. Disposizioni e valori limite per acque reflue industriali

Art. 58. Scarichi vietati

Art. 59. Scarichi di sostanze pericolose

Art. 60. Scarichi contenenti sostanze non previste

Art. 61. Sversamenti accidentali

Titolo VI. REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 62. Autorizzazione allo scarico

Art. 63. Adeguamento scarichi esistenti

Art. 64. Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico

Art. 65. Voltura autorizzazione allo scarico

Art. 66. Sopralluogo tecnico

Titolo VII. TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Art. 67. Impianti privati di pretrattamento e trattamento reflui

Art. 68. Impianti di trattamento pubblici

Titolo VIII. CONTROLLI E SANZIONI

Art. 69. Accertamenti e controlli

Art. 70. Controlli sugli scarichi

Art. 71. Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria

Art. 72. Sanzioni amministrative

Art. 73. Sanzioni penali

- Art. 74. Rifusione di danni alle infrastrutture
- Art. 75. Sospensione della somministrazione e penalità
- Art. 76. Clausola risolutiva espressa
- Titolo IX. DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI**
- Art. 77. Norme transitorie
- Art. 77 bis Adeguamento alle norme del presente Regolamento
- Art. 78. Obbligatorietà
- Art. 79. Approvazione ed entrata in vigore
- Art. 80. Riferimenti finali

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione ed efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento si applica sul Comune di Casali del Manco (CS) nel quale il servizio acquedotto sia assunto dallo stesso Ente con il supporto di società professionali, in seguito denominata in breve col termine "Gestore/Ente".

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua e di collettamento e depurazione delle acque reflue; deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Il Gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

Il Servizio Idrico Integrato è gestito dal Comune direttamente o per il tramite di enti o società appositamente individuate.

L'Utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad un diverso gestore del servizio idrico integrato.

Art. 2. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del "Servizio Idrico Integrato" (di seguito S.I.I.) e regola i rapporti fra il Gestore/Ente ed i singoli Utenti; costituisce parte integrante del contratto di somministrazione del servizio tra il Gestore/Ente e i singoli Utenti (di qui in poi il Contratto) senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Le norme del presente Regolamento nonché le disposizioni dello stesso, modificate ed integrate con successivi provvedimenti, si applicano ai titolari di tutte le utenze fornite al momento della relativa entrata in vigore.

L'Utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del S.I.I.

Non sono oggetto del presente Regolamento, in quanto non pertinenti al servizio idrico integrato:

- a) le reti di distribuzione di acqua non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
- b) la rete fognaria bianca, dedicata al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento;

- c) le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali (caditoie, griglie, manufatti, stazioni di sollevamento, condotte per le acque dei sottopassi stradali, ecc.), fino alla condotta fognaria;
- d) gli acquedotti industriali;
- e) le sorgenti, fontane e fontanili non collegati alla rete acquedottistica pubblica, alle quali i cittadini possono attingere liberamente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti;
- Autolettura: è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;
- Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata;
- Contratto di fornitura: è l'atto con cui è stipulato, fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impegno al rispetto delle norme anche del presente Regolamento;
- Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione;
- Deposito cauzionale: è l'importo che è versato dall'Utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti;
- Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra;
- Disattivazione: è la sospensione della fornitura con sigillatura o rimozione del contatore;
- Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale;
- Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso;
- Ente: è il Comune di Casali del Manco (CS);
- Richiesta d'allacciamento: è la richiesta con cui viene istruita la pratica per la preventivazione o l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
- Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti i casi che non siano di pubblica utilità;
- Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità;
- Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di captazione, adduzione, distribuzione dell'acqua, nonché il suo collettamento e la depurazione (Casali del Manco - settore tecnico);
- Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal misuratore, di norma volumetrico, intestato all'Utente;
- Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri;
- Livello di pressione: misura della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in atmosfere;
- Metro cubo: è l'unità di misura del volume d'acqua ed è equivalente a 1.000 litri;

- Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione;
- Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia;
- Portata istantanea: misura del volume d'acqua che passa nell'unità di tempo;
- Pozzetto: manufatto per l'alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione opportunamente interrati;
- Presa stradale: derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale;
- Preventivo: è la valorizzazione economica posta a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore;
- Punto di consegna: è rappresentato dal rubinetto di presa collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico oppure al limite della proprietà privata;
- Riattivazione: è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
- Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
- Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica;
- Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia o al pozzetto ed alle apparecchiature ivi allocate;
- Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso;
- Tariffario: è l'elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell'Utente, stabilito dall'Autorità d'Ambito, sentito il Gestore;
- Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica;
- Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento;
- Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;
- Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia stipulato un contratto di fornitura con il Gestore;
- Utenza raggruppata: quella riferibile ad un unico fabbricato composto da più unità immobiliari, servite da un'unica opera di presa e di un unico misuratore;
- Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui subentri un nuovo titolare;
- Scarico: si intende ogni immissione nella pubblica fognatura, mediante allacciamento diretto, di acque reflue liquide o comunque convogliabili tramite condotta, proveniente da insediamenti civili o industriali;
- Acque di scarico: si intendono le acque reflue provenienti da uno scarico;

- Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- Acque reflue assimilate alle domestiche: quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche e provenienti dalle attività specificate dall'articolo 101 comma 7 lettere dalla a) alla f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni ivi specificate;
- Acque reflue non domestiche: qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- Acque bianche: acque di innaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati, acque sorgive;
- Acque nere: acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque di prima pioggia;
- Fognature a sistema misto: se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse canalizzazioni;
- Fognature a sistema separato: se raccoglie e allontana acque bianche e nere in canalizzazioni distinte;
- Sistema fognario: si intende il complesso costituito dalla rete fognaria e dalle opere accessorie atte a raccogliere, convogliare e trattare le acque reflue urbane;
- Fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allacciamento alla fognatura pubblica;
- Collettore secondario: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
- Collettore primario: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne ed anche quelle addotte da fognoli e caditoie e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
- Depuratore: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;
- Stabilimento industriale, tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8, terza del D.Lgs. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- Insediamento civile: qualunque complesso residenziale che scarichi in fognatura acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche;
- Insediamenti esistenti: si intendono quelli che hanno attivato i propri scarichi domestici o industriali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/99;
- Insediamenti nuovi: sono quelli che hanno attivato i propri scarichi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/99. Sono considerati nuovi tutti quegli insediamenti che siano soggetti a diversa destinazione, o ad interventi tali da dare origine ad uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi in cui l'attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico terminale.

Art. 4. Trattamento dei dati personali

Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'Utente sono trattati esclusivamente per fini istituzionali e ai fini dell'esecuzione del Contratto.

Ai sensi delle disposizioni di legge in materia, il rilascio dei dati personali è facoltativo.

L'eventuale rifiuto, da parte dell'Utente, al rilascio dei dati personali, non consente al Gestore di stipulare regolare Contratto e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.

I suddetti dati potranno essere comunicati solo nei casi e con le modalità previste dalla normativa in materia. L'Utente, qualora ritenga necessario essere tutelato nel trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti previsti ai sensi dei disposti in materia.

Art. 5. Principi fondamentali di erogazione del servizio

L'erogazione del servizio idrico integrato da parte del Gestore/Ente deve rispettare la legislazione nazionale e regionale, la normativa tecnica in vigore, il Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione del servizio e il presente Regolamento, oltre che le disposizioni emanate e gli adempimenti imposti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA (ex AEEGSI).

Il Gestore è tenuto a rispettare i principi fondamentali esplicitati nella Carta del servizio idrico integrato nel conseguimento degli obiettivi di:

- efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- continuità e regolarità del servizio;
- estensione del servizio idrico integrato a tutto il territorio di competenza;
- rapidità di intervento in caso di disservizio;
- tutela delle risorse idriche, sicurezza e risparmio energetico;
- rapidità nei tempi di svolgimento delle varie prestazioni;
- correttezza, facilità e semplicità delle procedure.

Art. 6. Rete acquedottistica, fognatura, impianti di depurazione

Le reti acquedottistiche e fognarie comprendono le tubazioni e gli accessori connessi, posati lungo strade pubbliche o private ad uso pubblico, ovvero su aree pubbliche o private, seguendo percorsi stabiliti dal gestore in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.

Le reti e gli impianti del servizio idrico integrato, anche se realizzate con contributo parziale o totale dell'Utente, sono di proprietà esclusiva del Gestore o del Comune per il quale esso svolge il servizio.

Art. 7 Acque meteoriche

Nelle nuove lottizzazioni, dovranno essere realizzate reti fognarie separate. Le acque meteoriche, quindi, dovranno essere mantenute separate dalle altre acque di scarico e recapitate in altri corpi ricettori o sul suolo, nel rispetto della normativa vigente, ovvero convogliate alla rete fognaria delle acque bianche, ove esistente. Ove possibile, le acque meteoriche dovranno avere un recapito diverso dalla pubblica fognatura delle acque miste.

L'acqua meteorica incidente su superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo di corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili). E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai

pluviali.

Titolo II. FORNITURE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 8. Destinatari del servizio

Il Gestore/Ente presta il servizio di distribuzione dell'acqua per usi civili, nei limiti delle disponibilità idriche, nonché i servizi di fognatura e depurazione, nel rispetto della normativa di riferimento ed in conformità alle caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti in esercizio, nel territorio del Comune servito.

I servizi di cui al comma precedente vengono erogati secondo appositi contratti di fornitura e alle condizioni del presente Regolamento.

Il Gestore/Ente non può sottrarsi dall'obbligo di erogare il servizio idrico integrato se non in presenza di ragioni obiettive, quali:

- limiti nell'estensione e nella potenzialità dei propri impianti;
- difformità dello stato di fatto degli impianti da servire alle prescrizioni del presente Regolamento;
- morosità comunque determinata da fatture per prestazioni erogate dal Gestore/Ente a favore dell'Utente.

Il servizio può essere erogato integralmente o parzialmente, a seconda della possibilità di allacciamento alla rete acquedottistica e/o alla fognatura pubblica e viene somministrato presso aree e/o immobili ubicati in zone servite dalle reti, normalmente realizzando un allacciamento per ciascun immobile servito.

Art. 9. Tipologie di fornitura

L'Utente, tramite apposita domanda, dovrà specificare l'uso cui è destinata la fornitura in base alle definizioni della tariffa vigente. Il Gestore o l'Ente potranno altresì richiedere documentazione attestante la tipologia di attività svolta dal richiedente al fine di definire la corretta applicazione a cui è destinata la fornitura.

L'Utente non può usarla per usi diversi da quelli contrattualmente indicati. In caso di variazione dell'uso, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione al Gestore/Ente per l'aggiornamento contrattuale, sotto pena della sospensione immediata della fornitura, senza alcun obbligo di preavviso, e del pagamento di una penale stabilita dal Gestore/Ente.

Ad ogni modo, il Gestore/Ente si riserva la facoltà di provvedere all'aggiornamento contrattuale d'ufficio, con l'addebito delle relative spese a carico dell'Utente, qualora riscontri che il tipo di fornitura effettiva non corrisponda al tipo di fornitura prevista in contratto.

In caso di insufficienza di risorsa idrica, di pressione o, comunque, nel caso in cui il Gestore/Ente si trovi in condizioni tali da dover limitare l'erogazione del servizio, sarà garantita l'erogazione dell'acqua alle sole utenze domestiche.

Le forniture potranno essere concesse per le seguenti categorie contrattuali:

- **“uso domestico residente/condominiale”**: è l’utenza che utilizza l’acqua per usi alimentari, per i servizi igienici e per altri impieghi di natura idropotabile effettuati all’interno di unità abitative di residenza dell’Utente. Per questa tipologia di utenze è previsto un criterio di tariffazione pro capite in base al numero di componenti del nucleo familiare residente. Vengono classificati come residenti anche gli utenti che pur non essendo residenti dichiarano, nella forma dell’autocertificazione al servizio clienti, presentando su richiesta opportuna documentazione, di essere domiciliati per motivi di lavoro o di studio e per un periodo non inferiore a 180 giorni continuativi presso l’indirizzo dell’utenza in questione. La suddetta dichiarazione ha validità dal 01/01 al 31/12 e dovrà essere riproposta a cura dell’Utente di anno in anno e nella quale dovrà essere dichiarato anche il numero di componenti presenti al 01.01 dell’anno di riferimento della fatturazione
- **“uso domestico non residente/condominiale”**: per non residenti si intendono le utenze domestiche che non hanno la residenza anagrafica nell’unità immobiliare, per la quale si chiede la stipula del contratto di fornitura idrica.
- **“uso industriale”**: vengono individuate in questa categoria le utenze non domestiche che svolgono attività di produzione o trasformazione di beni e che utilizzano la fornitura idropotabile nel ciclo produttivo, le cui acque reflue sono differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e non sono assimilabili ad esse, ai sensi della normativa nazionale e regionale
- **“uso artigianale e commerciale”**: questa categoria comprende tutte le altre utenze non domestiche che utilizzano la fornitura idropotabile per le attività commerciali, terziarie ed industriali non ricadenti nell’uso industriale.
- **“uso agricolo/zootecnico”**: rientra in tali tipologie l’utenza che utilizza l’acqua per l’abbeveramento del bestiame e/o per agricoltura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’erogazione dell’acqua per uso allevamento/agricoltura dovrà avvenire a mezzo di apposito contatore, disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione. Si definiscono attività di allevamento degli animali o attività agricole quelle regolarmente iscritte alle specifiche categorie (imprenditore professionale con i relativi requisiti normativi). Sono escluse da questa categoria caseifici, macelli, industrie agroalimentari e le attività ricettive, di ristorazione e di vendita al dettaglio (ad esempio agriturismo, ecc.).
- **“uso di pubblico servizio”** rientrano in questa categoria le **utenze pubblico non disalimentabile e le utenze uso pubblico disalimentabile**.
- **pubblico non disalimentabile**: rientrano in questa tipologia di uso le utenze individuate all’art. 8.2 Allegato A della delibera 665/2017/R/IDR dell’ARERA (ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, ed ulteriori utenze pubbliche che svolgono un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui un eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza allo Stato).
- **“uso pubblico disalimentabile”**: rientrano in questa categoria gli enti pubblici diversi da quelli riconducibili alla categoria “uso pubblico non disalimentabile” come regioni, province, comuni, prefetture, musei, impianti sportivi pubblici o convenzionati, e le attività che svolgono funzioni di pubblica utilità, a prescindere dalla natura pubblica, come le organizzazioni di volontariato

costituite ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della legge 383/2000, le organizzazioni governative costituite ai sensi della legge 49/1987 e che siano attività riconosciute negli appositi registri nazionali, regionali e provinciali.

- **“uso antincendio”**: rientrano in questa tipologia le utenze antincendio intestate a privati. L'erogazione dell'acqua per uso antincendio dovrà avvenire a mezzo apposito contatore, disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione. Al fine scoraggiare usi impropri per dette utenze, in caso di consumo estraneo all'emergenza, viene applicata la tariffa uso produttivo.
- **“altri usi”**: questa tipologia residuale comprende le altre utenze quali usi cantiere, impianti centralizzati per riscaldamento condominiale o altre tipologie non rientranti nelle precedenti.

L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente, ove non sia possibile differenziarne l'uso. A tale scopo l'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Il Gestore/Ente si riserva la facoltà di verifica di tale dichiarazione. Dovrà essere prevista l'installazione di contatori distinti nel caso di usi diversi anche per uno stesso Utente. Nel caso di contatore a servizio di più unità immobiliari si applicherà quanto previsto dal presente Regolamento per le utenze condominiali.

Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile.

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dall'Autorità Idrica

Per eventuali usi speciali o comunque diversi da quelli del presente articolo il richiedente dovrà farne specifica domanda al Gestore/Ente che si riserva le decisioni in merito.

È vietato destinare l'acqua per scopi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 10. Prelievi abusivi

È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore se non espressamente autorizzati dal Gestore/Ente stesso.

Per tutti i prelievi abusivi è prevista una penale (art. 75 del presente Regolamento) e, nel caso in cui si ravvisino ipotesi di reato, i responsabili saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Art. 11. Divieto di rivendita dell'acqua

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore.

L'accertamento del fatto comporta la sospensione della somministrazione secondo la procedura ed i termini dell'art. 75 ed il pagamento di una penale di cui al medesimo articolo.

Art. 12. Attivazione della fornitura

Di norma la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, è costruita direttamente dal Comune: mediante appalto a ditta specializzata o, solo in alcuni casi, in economia dall'Utente.

La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore o dall'Ente e sottoscritto dal richiedente.

Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti o relative autocertificazioni e i dati indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti. Il richiedente dovrà produrre il permesso a costruire o altro documento idoneo o in alternativa autocertificazione contenente gli estremi per ottenere la fornitura di nuove costruzioni o ristrutturazioni; scaduta questa, dovrà presentare tempestivamente SCIA per agibilità o altro documento idoneo o in alternativa autocertificazione contenente gli estremi, in assenza del quale non si potrà procedere al cambio d'uso. Il cambio d'uso avrà decorrenza dalla data di presentazione dei suddetti documenti.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- che sia presentato apposito progetto esecutivo con espressa indicazione della ditta che esegue i lavori e i tempi di realizzazione;
- che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;
- che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione e il visto dell'Ente;
- che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, sia per quanto riguarda la segnaletica ai fini infortunistici, sia per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, apposito verbale di collaudo e presa di carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Art. 13. Preventivo di spesa e contratto

A seguito della richiesta di fornitura, il Gestore/Ente invia al richiedente la proposta di preventivo ed il contratto di fornitura.

Nel preventivo, redatto sulla base del Tariffario previsto dall'art. 48 bis, saranno indicati i corrispettivi richiesti, gli adempimenti a carico del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire per la stipula del contratto di fornitura.

Ai fini del perfezionamento del contratto e della successiva attivazione della fornitura sono

necessari:

- a) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del preventivo;
- b) la sottoscrizione del contratto di fornitura;
- c) le autocertificazioni e dichiarazioni richieste concernenti:
 - la propria residenza;
 - il domicilio eletto per il recapito delle bollette e di qualsiasi altra comunicazione relativa alla fornitura, sollevando il Gestore/Ente da ogni responsabilità per mancata informazione, nel caso in cui l'utente non comunichi tempestivamente la variazione del domicilio;
 - l'uso al quale la fornitura è destinata;
 - l'ubicazione dell'immobile e del punto di consegna e/o scarico;
 - i dati catastali dell'immobile per il quale si richiede la fornitura;
 - il permesso di costruire o atto equipollente;
 - il numero di unità abitative e di unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
 - il numero delle presenze medie stabili, per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (es. scuole, ospedali, caserme, alberghi, ecc.);
 - il numero di componenti l'utenza;
 - le eventuali fonti di approvvigionamento idrico diverse dal pubblico acquedotto;
 - il nulla osta scritto rilasciato dal proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti;
 - l'eventuale acquisizione di concessioni, autorizzazioni e servitù necessarie per attraversamenti o fiancheggiamenti di proprietà private, con l'obbligo di produzione delle stesse a richiesta del Gestore/Ente;
 - le eventuali certificazioni attestanti lo status di agricoltore o allevatore (da rinnovare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno);
 - l'esistenza di eventuali manufatti idrici d'accumulo a servizio dell'immobile;
 - l'esistenza di eventuali sistemi di riutilizzo dell'acqua;
- d) l'autorizzazione allo scarico, che, nel caso di utenze non allacciate alla pubblica fognatura, dovrà essere documentata dall'utente prima dell'attivazione della fornitura;
- e) l'impegno a presentare copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (Disposizioni attuative in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) nei termini previsti dallo stesso decreto.

In ogni caso, la fornitura è subordinata all'ottenimento e conservazione dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti: il Gestore/Ente provvederà alle eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà pubbliche o private fino al contatore; il richiedente dovrà provvedere analogamente e con oneri a suo carico relativamente al tratto a valle del contatore.

Il Gestore/Ente potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino

difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del presente articolo.

Nel caso di nuova richiesta di contratto da parte di richiedente che abbia fatture insolute inerenti il servizio idrico integrato, il Gestore/Ente ha il diritto di subordinare il nuovo contratto al pagamento di detto insoluto.

Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Gestore/Ente alla fornitura. Sono a carico del richiedente l'onere di allacciamento e le competenze accessorie previste nel contratto.

Il Gestore/Ente darà avvio alla fornitura dalla data del verbale relativo alla realizzazione dell'allacciamento fognario, ovvero dalla data della lettura conseguente all'allacciamento idrico.

Il Gestore/Ente provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, esclusivamente al domicilio indicato. Resta l'obbligo per l'Utente di comunicare per iscritto ogni variazione del domicilio del recapito scelto.

Il mancato recapito delle bollette per fatto non imputabile al Gestore/Ente non libera l'Utente dal pagamento delle stesse.

Saranno a carico dell'Utente tutte le spese di spedizione, bollo, quietanze, diritti, ecc. relativi alla stipula del contratto, rinnovo, variazione, fatturazione, ecc.. Restano a carico dell'interessato le spese di registrazione del contratto in caso d'uso.

Art. 14. Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura, a garanzia degli obblighi contrattuali, il Gestore/Ente potrà richiedere all'Utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto stabilito dalla Delibera ARERA n. 86/2013/R/idr del 28/02/2013, così come modificato dalla Delibera ARERA n. 643/2013/R/idr del 27/12/2013 (All. A, art. 34) e ss.mm.ii.

Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dall'attivazione della domiciliazione bancaria da parte dell'Utente o dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.

Art. 15. Durata del contratto

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno durata indeterminata, salvo disdetta scritta, o di persona all'ufficio clienti, con preavviso minimo definito nella Carta del Servizio Idrico Integrato del Comune di Casali del Manco, salvo per casi particolari, che comunque dovranno essere indicati sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura idrica, devono darne comunicazione, citando il codice utenza/codice contratto o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa.

La disdetta comporta la **sigillatura** del contatore, o arresto nel caso di contatore elettronico, entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della sigillatura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale, per i nuovi

contratti a decorrere del 2019, in assenza di debiti pregressi.

Il Gestore/Ente deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione non accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore/Ente in quanto il contratto cessa al momento della lettura di chiusura del contatore.

Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati. Si evidenzia come il Gestore/Ente non provvederà alla sigillatura del contatore nel caso di inaccessibilità del misuratore, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. In questi casi, come previsto dall'art. 71 dell'allegato A) della delibera 655/2015/IDR/R dell'ARERA, I, il Gestore/Ente non sarà altresì tenuto all'indennizzo all'Utente.

Art. 16. Recesso dal contratto

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione prima della sua scadenza, devono darne comunicazione scritta al Gestore/Ente indicando il recapito per l'invio della fattura di fine rapporto.

Il Gestore/Ente provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura dell'apparecchio di misura.

L'Utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la chiusura dell'apparecchio di misura e per l'eventuale chiusura della presa stradale.

Art. 17. Voltura di utenza

La voltura dell'utenza è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Il nuovo soggetto, possessore o fruitore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad avvalersi del servizio idrico integrato, deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.

Le modalità di richiesta di voltura sono indicate nella Carta dei Servizi del Comune di Casali del Manco, nel rispetto di quanto previsto all'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr (RQSII).

Nel caso di utenze sospese per morosità, è vietata la voltura di utenza a favore dei familiari e conviventi del precedente intestatario, se non dietro l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo totale dovuto per morosità pregressa. Nel caso di volture di utenze morose, quindi, è facoltà del Gestore/Ente richiedere all'Utente entrante un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito.

In caso di voltura, all'intestatario uscente non sono addebitate le spese di chiusura dell'apparecchio di misura.

Il nuovo Utente è tenuto al versamento delle relative spese accessorie quali i bolli, il deposito cauzionale ed il corrispettivo stabilito dal Tariffario previsto dall'art. 48 bis per i diritti di voltura. Il nuovo Utente non è tenuto al versamento di eventuali morosità pregresse, fatto

salvo quanto previsto al comma 4.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, può richiedere la voltura del contratto d'utenza in proprio favore senza il pagamento di alcun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi del precedente intestatario, nei termini e nei modi stabiliti nella Carta dei Servizi, in linea con le disposizioni di cui alla RQSII.

Art. 18. Subentro nella fornitura

Il subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.

Le modalità del subentro sono disciplinate dalla Carta dei Servizi, nel rispetto di quanto previsto all'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr (RQSII).

Il subentrante è tenuto al versamento delle spese di istruttoria stabilite dal Tariffario di cui all'art. 48 bis.

Art. 19. Fallimento dell'utente

In caso di fallimento dell'Utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate al successivo art. 75, comunque il Gestore/Ente ne venga a conoscenza.

Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

Art. 20. Trasformazione d'uso

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni d'uso indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate.

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto o una variazione contrattuale.

Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste dal Tariffario di cui all'art. 48 bis.

Il Gestore/Ente, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere.

Gli accertati prelievi con destinazione d'uso diversa da quella dichiarata contrattualmente, compreso l'uso improprio delle prese antincendio (art. 9, c. 3, lett. f), saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dal successivo art. 75 del presente Regolamento e saranno fatturati alla "tariffa media", moltiplicata per dieci. In assenza di apparecchi di misura, in luogo della fatturazione dei consumi, verrà applicata una ulteriore penale pari al doppio di quella prevista dal Tariffario nel caso in questione.

È fatta salva la facoltà del Gestore/Ente di sospendere l'erogazione previo obbligo di preavviso (art. 75, comma 2 del presente Regolamento).

Titolo III. PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO UTENZE

Art. 21. Principi generali di allacciamento alle reti

Nelle zone in cui la rete idrica e/o la rete fognaria siano state realizzate da terzi in forza di convenzione con l'Ente interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore/Ente. Esso assumerà la gestione delle opere dopo averne verificato la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio.

Il Gestore/Ente assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura. Il Gestore/Ente non assume responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore quali guasti di impianti, fughe pure provvedendo, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, né può assumere, in caso di indifferibili interventi di manutenzione, obbligo di preavvisare l'utenza circa la sospensione del servizio. Le utenze che per loro natura richiedono continuità di alimentazione dovranno dotarsi di apposito ed adeguato impianto di riserva.

Nei casi in cui l'allacciamento alla rete acquedottistica debba essere posato all'interno di una proprietà privata, il proprietario è tenuto a concedere le necessarie servitù di passaggio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1033 e ss. del codice civile, al fine di consentire al Gestore/Ente di assicurare la distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura.

Il Gestore/Ente assicura l'erogazione del servizio di fognatura limitatamente alla pubblica fognatura e all'allacciamento fognario così come definiti dal presente Regolamento.

ACQUEDOTTO

Art. 22. Soggetti obbligati a presentare domanda di allaccio alla rete acquedottistica

Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento alla rete acquedottistica:

- a) i proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi;
- b) i proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto della presentazione della relativa istanza (permesso di costruire o denuncia di inizio attività o quant'altro previsto dalla legislazione vigente), quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua prelevata;
- c) i proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno al servizio idrico integrato, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuta estensione della rete acquedottistica di iniziativa pubblica o privata;
- d) chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento acquedottistico esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua prelevata.

La richiesta di allacciamento al servizio idrico integrato sarà fatta dagli interessati rivolgendosi al Gestore/Ente tramite i canali dallo stesso messi a disposizione ed indicati nella Carta dei Servizi, compilando gli appositi moduli forniti dal Gestore/Ente, e secondo quanto previsto

all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 23. Reti pubbliche di distribuzione ed allacci

Le reti pubbliche di distribuzione, generalmente, ma non in modo esclusivo, vengono posate su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico.

Le reti di distribuzione sono costituite da condotte stradali che alimentano più allacciamenti alla rete acquedottistica; possono alimentarne uno solo quando sono anche predisposte per futuri altri allacci. Tali condotte vengono posate per estendere il servizio acqua potabile ad una determinata zona. Tutti i lavori necessari per la posa, la manutenzione, il rinnovamento, l'ampliamento delle condotte stradali, con i relativi costi, sono a carico del Gestore/Ente, ad eccezione delle condotte a servizio delle nuove lottizzazioni, per le quali si seguono apposite procedure di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Le condotte per gli allacciamenti alla rete acquedottistica vengono posate a seguito della richiesta di allaccio alla rete di distribuzione da parte degli utenti secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente Regolamento relativi agli allacci.

Il Gestore/Ente si riserva il diritto di allacciare altri utenti su una condotta di allaccio esistente, anche se realizzata con il contributo di terzi, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

Art. 24. Norme per l'esecuzione degli allacciamenti all'acquedotto

Il Gestore/Ente realizza le opere di allacciamento dietro richiesta dell'Utente e con onere a carico dello stesso.

Il Gestore/Ente, in seguito alla richiesta dell'Utente, determina le caratteristiche delle opere di allacciamento con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione degli apparecchi di misura, di norma, da sistemare sul limite di proprietà privata e comunque secondo quanto stabilito al successivo art. 27.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente (compresa la sostituzione del contatore). In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Gestore/Ente al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali costi saranno preventivati dal Gestore/Ente in base alle tariffe applicate, riportate nel Tariffario previsto dall'art. 48 bis.

La realizzazione di tali opere è comunque subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, sia da parte del Gestore/Ente, che da parte del richiedente.

Le attività che spettano al Gestore/Ente sono:

- le opere idrauliche necessarie per installare un nuovo gruppo di misura, per spostare un gruppo di misura esistente, per modificare un impianto di derivazione d'utenza esistente e per estendere e/o spostare le condotte pubbliche esistenti;
- gli scavi, i rinterri e i ripristini necessari su suolo pubblico o ad uso pubblico per realizzare le opere descritte al punto precedente;
- l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario o concessionario di manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo;
- la fornitura e la posa del pozzetto e del chiusino da marciapiede nel caso in cui il

gruppo di misura acqua potabile venga installato in pozzetto al di sotto della quota del marciapiede in area pubblica.

È compito invece del richiedente svolgere le seguenti attività a proprio carico, comunque seguendo le indicazioni e le prescrizioni del Gestore/Ente:

- realizzare tutti i collegamenti idraulici a valle del gruppo di misura, anche nel caso di un suo spostamento, con i relativi scavi, rinterri e ripristini necessari;
- le opere edili su proprietà privata (tracce sui muri, fori passanti per tubi o per aerazione, nicchie, armadi, cabine, ecc. per posizionare i contatori d'utenza);
- la richiesta di autorizzazione presso gli organi competenti (Comune, condominio, privati, ecc.) per posizionare i gruppi di misura fuori terra su proprietà sia pubbliche che non pubbliche;
- la fornitura della cassetta per l'alloggiamento del gruppo di misura in nicchia fuori terra, dell'eventuale armadio metallico per gruppo di misura;
- acquisto del misuratore;
- qualora previsto, la fornitura di idrante antincendio soprasuolo o sottosuolo con idoneo pozzetto e/o di gruppo attacco motopompa;
- quant'altro non specificato nel presente Regolamento.

Le attività a carico del richiedente possono essere svolte anche dal Gestore/Ente su richiesta dell'utente e previo accordo tra le parti, dietro presentazione di un preventivo dettagliato che deve essere accettato dall'utente. Per queste situazioni, il preventivo viene redatto dietro pagamento di un corrispettivo determinato in base al Tariffario previsto dall'art. 48 bis; tale cifra verrà decurtata dal prezzo finale nel caso in cui il Gestore/Ente effettui i lavori.

L'allaccio, per la parte ricadente su suolo pubblico, rimane di proprietà del Gestore/Ente che ne assume ogni onere di manutenzione, riparazione e sostituzione delle relative opere. Restano a carico dell'Utente le spese per la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti interni. Sulla parte ricadente su proprietà privata il Gestore/Ente si riserva la facoltà di concedere ulteriori allacci senza pregiudicare la fornitura all'Utente già allacciato.

Nel caso in cui le condotte per allacciamenti alla rete acquedottistica vengano posate su aree o strade private, l'Utente ha la facoltà di eseguire a sua cura, all'interno della proprietà privata, i lavori di scavo, rinterro e ripristino, richiedendo le necessarie autorizzazioni, mentre le lavorazioni tipicamente idrauliche di posa sono di competenza del Gestore/Ente, con oneri a carico dell'Utente.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi imputabili al richiedente, per oltre dodici mesi, il Gestore/Ente avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento, sempre in base al Tariffario di riferimento (art. 48 bis), previo preavviso al richiedente.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento per qualunque motivo, sarà addebitato l'onere dell'intero intervento.

Nel corso delle attività finalizzate all'esecuzione dell'allacciamento da parte del Gestore/Ente, qualora il personale, recatosi sul posto, non potesse eseguire l'intervento per cause imputabili all'Utente (ad esempio mancato rispetto dell'appuntamento, non disponibilità di documentazione e/o opere di competenza dell'Utente, impianto interno incompleto, ecc.), verrà addebitato comunque all'Utente un importo forfetario, previsto dal Tariffario di cui

all'art. 48 bis, a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su punto di riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, ecc.).

Il Gestore/Ente potrà disporre delle opere di allacciamento per ulteriori derivazioni ed estensioni senza compromettere la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

Art. 25. Prescrizioni tecniche per gli allacci

Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione diretta dalle condotte adduttrici.

Tutte le derivazioni da qualsiasi condotta, sia essa parte della rete di distribuzione che parte di un allaccio, prive di apparecchio di misura e realizzate senza l'autorizzazione scritta del Gestore/Ente, sono considerate abusive.

In stabili comprendenti più unità immobiliari, ciascuna unità dovrà essere dotata di impianto idrico interno indipendente, tale da consentire una autonoma somministrazione del servizio di acquedotto, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie accertate dal Gestore/Ente.

Art. 25 bis Allacci uso antincendio

Per l'allacciamento ad uso antincendio va stipulato apposito contratto. Per tali usi è prevista l'applicazione della quota fissa oltre una quota variabile commisurata al consumo.

Tutti gli allacciamenti ad uso antincendio saranno forniti di apparecchi di misura, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per i controlli periodici dell'impianto, in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. I materiali, il collocamento in opera e la manutenzione delle bocche, degli idranti e delle relative condotte a valle del contatore sono a carico dell'utente.

Le bocche antincendio, nel caso impianti esistenti e in assenza di apparecchi di misura, dovranno essere mantenute sigillate e l'Utente potrà servirsene, rimuovendo i sigilli, solo in caso di incendio nonché in occasione delle verifiche periodiche dell'impianto da parte di ditta o personale specializzato in base alla normativa vigente, con l'obbligo di darne comunicazione nel termine di 24 ore al Gestore/Ente, che provvederà al successivo ripristino della sigillatura.

Il Gestore/Ente, nel caso di allacci ad uso antincendio, non assume alcun impegno circa la continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura. L'indisponibilità idrica per tali allacci, in ogni caso, non dovrà superare le 60 ore/annue per le aree di livello basso e medio, come da normativa vigente.

Art. 26. Allacciamento alla rete acquedottistica e relative caratteristiche tecniche

L'allaccio comprende: l'apparecchiatura di presa dalla condotta stradale, la tubazione, gli organi di regolazione e di intercettazione ed ogni altro accessorio necessario fino all'apparecchio di misura.

I materiali e le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori sono stabiliti dal Gestore/Ente in funzione del carico idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche dettate da eventuali situazioni particolari che saranno stabilite nel

contratto.

L'allaccio non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai sensi della normativa vigente.

Il numero e l'ubicazione, sulle condotte distributrici, delle prese a servizio di un immobile, vengono fissati dal Gestore/Ente in relazione alla posizione, alla dimensione ed al numero degli utenti dell'immobile stesso. Di norma verrà realizzata una presa per ogni immobile.

Per ogni unità immobiliare il Gestore/Ente installerà, di norma, un apparecchio di misura idoneo alle condizioni della fornitura ed alle condizioni tecniche specifiche, salvo nel caso delle utenze raggruppate/condominiali, come disciplinate dal successivo art. 50.

La caratteristica della fornitura sarà definita in sede di stipula contrattuale. Tale caratteristica potrà essere variata dal Gestore/Ente, dandone adeguata motivazione, fermo restando il diritto dell'utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione.

Qualora l'immobile servito sia dotato di impianti comuni di autoclave o di trattamento dell'acqua o altro impianto, tali apparecchiature devono essere obbligatoriamente poste a valle del contatore. In caso di riscontro di situazioni difformi sarà facoltà del Gestore/Ente installare un contatore a monte di detti impianti comuni, trasformando i contatori a valle in contatori divisionali, di cui all'art. 50.

Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere situato secondo quanto disposto nel successivo art. 27 e comunque nel punto più vicino possibile alla presa idrica. In ogni caso il tracciato della condotta fra la presa ed il contatore deve essere il più rettilineo possibile.

Art. 27. Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura saranno collocati nel luogo stabilito dal Gestore, sentito l'Utente; ogni modifica di tale collocazione nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere preventivamente il consenso del Gestore/Ente.

Gli apparecchi di misura sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore e restano di proprietà dell'Utente. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia di utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

Gli apparecchi devono essere posti in prossimità del confine di proprietà privata (sia essa dell'Utente che di altro proprietario che ha autorizzato il posizionamento degli stessi), nel punto più vicino possibile alla presa idrica e comunque non oltre 25 metri dalla stessa da conteggiarsi come sviluppo del tubo presa fino al punto di consegna, in nicchie realizzate su muro esterno o sulla recinzione, corredate di appositi sportelli conformi alle disposizioni del Gestore, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli addetti del Gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore. Ove non siano possibili tali condizioni, l'apparecchio di misura deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa, la sostituzione del contatore stesso e una sua facile lettura. In edifici condominiali, i contatori a servizio delle singole unità immobiliari dovranno essere posti in batteria, in luogo facilmente accessibile e con un unico accesso. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la

piena discrezionalità di scelta. La nicchia o il pozzetto destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ecc..

Se l'apparecchio di misura è collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'Utente dovrà produrre al Gestore/Ente l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove viene ad insistere il contatore.

Il Gestore fornisce le indicazioni relative all'alloggiamento del contatore e sono a carico dell'Utente le spese per la posa in opera dello stesso e per la sua successiva manutenzione.

Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'Utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto, pena la sospensione della somministrazione ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera f.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 28. Custodia degli apparecchi di misura

Il Gestore provvede alla manutenzione degli apparecchi di misura alle condizioni e secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi; esso fornisce agli utenti adeguata informazione circa la corretta conservazione di tali apparecchi, con particolare riferimento alle precauzioni da adottare per la loro protezione dalle basse temperature e dal gelo.

L'Utente è proprietario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, è responsabile di eventuali furti e risponde della loro buona conservazione anche nel caso di danneggiamenti o manomissioni imputabili a terzi.

La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento da parte dell'utente della penalità prevista dal Tariffario di cui all'art. 48 bis, salvo il diritto del Gestore/Ente di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

Per i casi di cui al comma precedente, in assenza di un contratto, il Gestore/Ente potrà ricorrere alla responsabilità extra contrattuale (art. 2043 CC, sia per fatti "dolosi che colposi"), per richiedere il risarcimento del danno effettivamente subito al proprietario.

E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente, il Gestore/Ente farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore/Ente chiudere il contatore e, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti Autorità.

Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore/Ente, in modo che quest'ultimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente nella misura definita dal Tariffario di cui all'art. 48 bis.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, lo stesso dovrà essere sostituito a sua cura e spese. La sostituzione verrà di norma effettuata dal Gestore/Ente previa comunicazione all'Utente e garantendo allo stesso la possibilità di verificare il consumo registrato dal contatore da sostituire al momento dell'intervento ovvero nei successivi 30 giorni, periodo in cui il misuratore rimosso dovrà rimanere a disposizione dell'Utente presso il Gestore/Ente.

Art. 29. Spostamento del contatore e modifica degli allacci

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso.

I lavori di spostamento contatori, le modifiche all'allaccio e/o alle opere di derivazione, richiesti dall'Utente, previa valutazione tecnica ed autorizzazione da parte del Gestore, saranno eseguite da questo ultimo con spese a carico dell'Utente secondo le tariffe in vigore nel Tariffario di cui all'art. 48 bis.

Il Gestore si riserva di disporre, previa comunicazione all'Utente, lo spostamento dell'apparecchio di misura ove lo stesso venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. Il Gestore ha altresì la facoltà, adducendo adeguate motivazioni, di imporre lo spostamento del contatore per esigenze di maggior sicurezza, ambientali o di adeguamento degli impianti a nuove normative, o quando la posizione dell'allacciamento, per tutta la parte di percorrenza in proprietà privata, non consenta una facile verifica e/o una corretta e tempestiva manutenzione (ad es. quando sopra l'allacciamento siano state eseguite opere, depositi o piantumazioni tali da impedire un corretto e tempestivo intervento). A seguito dello spostamento del contatore l'Utente dovrà a propria cura e spese provvedere al collegamento degli impianti interni al contatore stesso nella nuova posizione. Il Gestore non è responsabile della mancata fruizione del servizio idrico da parte dell'Utente dovuta al mancato tempestivo collegamento con il nuovo gruppo di misura.

Il Gestore/Ente si riserva il diritto di modificare, in ogni tempo, il tracciato e l'estensione dell'allaccio ed il relativo punto di derivazione, al fine di razionalizzare l'assetto della rete e ridurre il rischio di perdite idriche, fermo restando il diritto dell'utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione. In questo caso, le spese, compresi gli oneri conseguenti al rilascio di eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù, sono a carico del Gestore/Ente.

Deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore e realizzata con oneri a carico del richiedente, qualsiasi modifica che comporta:

- variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza;
- una diversa collocazione del misuratore;
- la tipologia del misuratore (meccanico, elettronico, ecc.);
- la modifica del percorso dell'allacciamento dell'utenza alla rete pubblica.

A questo scopo l'Utente dovrà dare preventiva comunicazione al Gestore.

Il Gestore provvederà, a spese dell'Utente, a quanto necessario per adeguare apparecchiature ed impianti pubblici alle nuove esigenze dell'Utente e dopo aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le norme vigenti.

In caso di rifacimento, riparazione guasti o manutenzione straordinaria degli allacci situati

all'interno della proprietà privata, nelle situazioni in cui i contatori risultino situati all'interno di questa, il Gestore impartisce disposizioni circa l'adeguamento dell'alloggiamento degli apparecchi di misura alle prescrizioni di cui all'art. 27, in particolare ne dispone il posizionamento in prossimità del confine di proprietà.

Art. 30. Manutenzione dell'allaccio di acquedotto

La manutenzione dell'allaccio di acquedotto, comprese tutte le apparecchiature idrauliche e ogni accessorio, dalla condotta principale e fino all'apparecchio di misura ricadenti in proprietà privata è eseguita a cura e spese dell'Utente, sotto la direzione e secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Nei casi in cui gli allacci e l'apparecchio di misura siano posati su aree o strade private o le derivazioni interessino edifici privati, gli oneri di scavo, rinterro e ripristino, nonché gli eventuali lavori edili necessari sono a carico dell'Utente.

Qualora l'Utente, invitato a procedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione, non provvedesse all'esecuzione degli stessi in tempi brevi (indicati per iscritto dall'U.T.C.), i lavori verranno eseguiti dal Gestore/Ente e le spese addebitate all'Utente o Utenti nella prima fatturazione utile relativo al consumo idrico.

L'Utente e/o proprietario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Gestore/Ente di ogni guasto o rottura che si dovesse verificare all'allaccio.

Art. 31. Proprietà dell'allaccio e delle opere realizzate dal Gestore

Le opere eventualmente realizzate dal Gestore/Ente inerenti la gestione del servizio idrico integrato sono di proprietà del Gestore che ne dispone secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l'Ente.

Art. 32. Impianti interni di acquedotto

La realizzazione e la manutenzione dell'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, vale a dire della parte di impianto a valle del contatore, sono a cura e spese dell'Utente in conformità alle prescrizioni indicate di seguito ed eventualmente fornite dal Gestore/Ente. L'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione di allaccio all'acquedotto.

È vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni, impianti di trattamento dell'acqua, pompe, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee o d'altra provenienza. È vietato collegare direttamente la tubazione con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti di sollevamento privati ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate.

A valle del contatore, la condotta interna dovrà essere dotata di valvola di non ritorno o di disconnettore. Tali dispositivi devono essere di tipo idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni della pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture del

Gestore/Ente dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute pubblica possa venire a contatto con l'acqua potabile. Il tipo di dispositivo e le modalità della sua applicazione possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dal Gestore/Ente all'Utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.

Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, il Gestore/Ente, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporre l'adeguamento dando tempestiva comunicazione all'Utente in difetto, specificando quali sono le conseguenze di un mancato adeguamento delle installazioni non conformi. In caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso entro il termine di tre mesi il Gestore/Ente si riserva di applicare, a spese dell'Utente, opportuni dispositivi idraulici idonei alla soluzione del problema restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare per l'utente.

Qualora l'Utente prelevi acqua anche da fonti alternative, è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza.

E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.

Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo, omologato per usi igienico - alimentari, dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Detti recipienti dovranno avere una capacità sufficiente a garantire l'erogazione idrica per almeno una giornata.

L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica, in base alle prescrizioni del Gestore/Ente, e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

Art. 33. Verifiche e prescrizioni sugli impianti interni

Il Gestore/Ente si riserva di verificare dal lato tecnico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio e di formulare eventuali prescrizioni. Il Gestore/Ente si riserva altresì di verificare gli impianti interni anche in fase di esercizio.

In caso di modifica all'impianto interno, compresa l'installazione di un impianto di autoclave, l'Utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore/Ente, il quale, se lo ritiene necessario, fornirà ulteriori prescrizioni, e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo, il Gestore/Ente può disporre, dopo averne dato congruo preavviso, la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti da realizzare a cura e a spese dell'Utente.

Art. 34. Pozzi emungimento idrico ad uso privato

Tutti i pozzi d'emungimento dell'acqua di falda ad uso privato dovranno in ogni caso essere dotati di apposito contatore atto a misurare il volume d'acqua prelevato.

I pozzi ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata

inosservanza di quanto sopra il Gestore/Ente procederà con la sospensione dell'erogazione idrica, fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente, le modifiche necessarie.

Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

Ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 152/2006, coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a comunicare al Gestore/Ente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo di acqua prelevata nell'anno precedente.

Art. 35. Guasti e lettura degli apparecchi

Il Gestore/Ente ha facoltà di procedere, dopo averne dato congruo preavviso, alla verifica degli impianti interni oltre che alla verifica ed alla lettura degli apparecchi di misura per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.

La manomissione dei sigilli o del codice identificativo e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura daranno luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 75. Il Gestore/Ente, provvederà alla determinazione del consumo in base a quanto previsto all'art. 53 ter.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura sono a carico dell'Utente.

Art. 36. Verifica degli apparecchi di misura

Fatti salvi gli obblighi di cui al Regolamento approvato con D.M. 21 aprile 2017, n. 93, il Gestore è organizzato per la verifica dei contatori idrici, sia presso l'Utente che tramite il proprio laboratorio di prova o un laboratorio esterno certificato; la verifica viene effettuata su richiesta dell'Utente o su iniziativa aziendale.

Art. 37. Obblighi dell'utente

L'Utente deve adoperarsi affinché siano preservati dalla manomissione e da guasti la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi: è pertanto responsabile dei danni che dovessero avvenire per qualsiasi causa ed in tal caso sarà tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti e l'eventuale sostituzione.

L'Utente dovrà provvedere ad adottare adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore; sono pertanto a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni e le eventuali sostituzioni.

L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati pur adottandosi, quando possibile, a segnalare all'Utente tali anomalie.

FOGNATURA

Art. 38. Obbligo di allaccio alla rete fognaria

Gli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, posti all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente essere immessi nella medesima a mezzo di apposita canalizzazione e, ove necessario, mediante stazione di sollevamento, qualora il tracciato minimo, individuato dal Gestore/Ente, dal confine di proprietà alla pubblica fognatura, sia inferiore a 100 m, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie.

Sono inoltre obbligati all'allacciamento alla rete fognaria i proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno alla rete acquedottistica, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando, a seguito dell'avvenuta estensione della rete fognaria, di iniziativa pubblica o privata, si realizzino le condizioni di cui al comma precedente, tali da consentire il collegamento degli scarichi alla rete fognaria.

I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse biologiche, da mettere fuori uso quando l'utenza domestica venga allacciata alla fognatura, devono essere, a cura e spese dell'Utente, svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato; l'allacciamento alla pubblica fognatura deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni predette.

In ogni caso sarà il Gestore/Ente a valutare se sussistono le condizioni tecnico-economiche ed ambientali tali da prevedere l'allacciamento alla pubblica fognatura e stabilire i tempi, non inferiori a sei mesi, per l'adeguamento.

Anche i titolari di scarichi di acque reflue industriali devono, di norma e con il parere favorevole del Gestore/Ente, allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, a meno di motivata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a seguito dell'allacciamento.

Art. 39. Modalità di esecuzione dell'allaccio fognario

L'allaccio degli scarichi alla pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, delle prescrizioni del Gestore e del Comune di Casali del Manco.

Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente un "diritto d'allacciamento", secondo il Tariffario previsto dall'art. 48 bis, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Gestore per l'eventuale progettazione delle opere di scarico nonché per gli eventuali sopralluoghi e verifiche tecniche.

Il Gestore provvede a propria cura, con oneri a carico dell'Utente, alla realizzazione su suolo pubblico o su superficie asservita dei condotti di allacciamento tra la fognatura principale ed il pozzetto in corrispondenza del confine di proprietà, mentre sono da eseguire a cura e spese dell'utente le opere su proprietà privata. L'Utente verserà il contributo di allacciamento previsto dal Tariffario di cui all'art. 48 bis. E' fatta salva la possibilità di un accordo tra le parti in base al quale sia l'Utente, che in tal caso non è tenuto al versamento del contributo di allacciamento, a realizzare le opere, secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche fornite dal Gestore/Ente.

Il progetto della rete fognaria deve comprendere tutte le opere per l'allacciamento delle utenze conosciute, quindi, per le nuove lottizzazioni, dovrà essere previsto almeno un

pozzetto di allaccio per ogni lotto e comunque per ogni futuro allaccio prevedibile. Tale pozzetto dovrà, di norma, essere ubicato in prossimità del confine di proprietà, o comunque in un'area di facile accesso, salvo impedimenti tecnici accertati dal Gestore/Ente.

Nel caso di ristrutturazione di allacci esistenti o di nuovo allacciamento in zona già urbanizzata, accertata dal Gestore l'impossibilità tecnica di posizionamento del pozzetto d'ispezione, è facoltà dello stesso far realizzare all'Utente, con oneri a carico dello stesso, l'allacciamento fino all'innesto sulla condotta fognaria. L'Utente, in tale situazione, non è tenuto al versamento del contributo di allacciamento di cui al comma 4.

Nella situazione di cui al comma precedente, il Gestore/Ente fornisce le prescrizioni tecniche alle quali dovrà attenersi l'Utente, inclusa l'installazione di eventuali impianti di pretrattamento. In casi particolari, stabiliti ad insindacabile giudizio del Gestore/Ente, questi può riservarsi comunque l'esecuzione di tutte o parte delle opere previste sul suolo o sottosuolo pubblico, restando a completo carico del richiedente gli oneri di realizzazione delle stesse.

Il Gestore/Ente ha inoltre facoltà, pur demandando all'Utente la realizzazione dell'allaccio, di mantenere a suo carico le competenze di gestione e manutenzione dell'allacciamento, ai sensi dell'art. 42, comma 3. In tal caso l'Utente non è tenuto al versamento del contributo d'allacciamento ai sensi del comma 4, ma dovrà versare una cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori. Questa è determinata in base al Tariffario vigente e verrà versata a seguito del rilascio del Parere sullo schema fognario (art. 62) e prima dell'inizio dei lavori e sarà successivamente restituita una volta verificata la regolare esecuzione delle opere di allaccio.

L'Utente dovrà attenersi, per i nuovi allacci come per le modifiche di quelli esistenti, a tutte le prescrizioni fornite dal Gestore/Ente, il quale deve aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le norme vigenti.

Art. 40. Controlli sull'esecuzione delle opere di allacciamento

Il Gestore/Ente, durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere inerenti l'allacciamento o l'impianto interno, sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne può chiedere l'adeguamento in caso di difformità.

Qualora il titolare di uno scarico di acque reflue non provveda all'adeguamento delle opere inerenti l'allacciamento o l'impianto interno che a lui competono, l'Autorità competente o il Gestore/Ente, a seconda del caso che ricorre, provvedono all'irrogazione delle sanzioni interdittive di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico, se trattasi di acque reflue industriali, o dà comunicazione all'Amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti di competenza, anche a carattere sostitutivo, se trattasi di scarico di acque reflue domestiche o assimilate. In ogni caso il Gestore/Ente non provvederà alla messa in esercizio dell'allaccio fino a quando il titolare dello scarico non provvederà alla regolare esecuzione delle opere inerenti l'allacciamento o l'impianto interno in conformità al Parere preventivo sullo schema fognario di cui all'art. 62.

Art. 41. Impianti interni di fognatura

Le reti e gli impianti a monte del pozzetto d'ispezione compreso, o comunque della

conduttura di allacciamento, sono da considerarsi impianti interni di fognatura che verranno realizzati a cura e spese dell'utente.

L'impianto interno di fognatura dovrà essere dotato di apposito sifone a garanzia della salubrità dell'immobile servito. L'impianto interno comprende l'eventuale impianto di sollevamento delle acque reflue.

Le reti interne delle acque nere provenienti da utenze domestiche ed assimilabili, le reti interne degli scarichi provenienti da attività produttive (acque di processo), le reti interne degli scarichi provenienti dal raffreddamento e le reti di acque bianche di prima pioggia, devono essere separate fra di loro, ispezionabili e campionabili. Ogni rete dovrà essere dotata di apposito pozzetto terminale di ispezione.

Le acque nere provenienti dalle utenze assimilabili alle domestiche, le acque di scarico delle attività produttive (acque di processo), le acque di scarico provenienti dal raffreddamento e le acque di prima pioggia devono essere riunificate in un unico pozzetto prima dell'immissione in pubblica fognatura nera o mista.

Ulteriori caratteristiche tecniche potranno essere disposte con apposite prescrizioni tecniche indicate di volta in volta dal Gestore/Ente, al fine di garantire un corretto esercizio e una ottimale manutenzione delle reti e degli impianti.

La manutenzione e la pulizia delle reti di fognatura e dei manufatti connessi, interni alle proprietà private e comunque a monte dell'allacciamento fognario, sono di competenza dei proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.

Art. 42. Allacciamento fognario e relative caratteristiche tecniche

L'allacciamento fognario comprende le opere realizzate su suolo pubblico e/o privato a valle del pozzetto di ispezione o comunque a valle dell'impianto interno di fognatura, fino all'innesto con la pubblica fognatura.

Per quanto attiene gli allacciamenti fognari, i materiali e le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori sono stabiliti dal Gestore/Ente in funzione del carico idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche stabilite nel contratto.

Nei casi in cui l'allaccio è realizzato dal Gestore/Ente, ai sensi del comma 4 dell'art. 39, o per conto di esso dall'Utente, ai sensi del comma 8 dell'art. 39, l'allaccio, le competenze, le responsabilità e le manutenzioni ordinarie (spurgo, disotturazione, pulizia con auto spurgo, ecc.) e straordinarie dell'allacciamento e dei relativi manufatti su suolo pubblico sono a carico del Gestore/Ente.

Nei casi in cui l'allacciamento è realizzato dall'Utente, ad eccezione del caso di cui all'art. 39, comma 8, l'allaccio, le competenze, le responsabilità e le manutenzioni ordinarie (spurgo, disotturazione, pulizia con auto spurgo, ecc.) e straordinarie dell'allacciamento e dei relativi manufatti, indipendentemente che ricadano su suolo o sottosuolo pubblico o privato, sono a totale carico dell'Utente.

L'allacciamento fognario non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai sensi della normativa vigente.

Art. 43. Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico

L'Utente domestico può richiedere modifiche degli allacci fognari che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza, a condizione che tali modifiche siano preventivamente autorizzate dal Gestore/Ente, mediante rilascio di un nuovo "Parere Preventivo sullo Schema Fognario", e realizzate con oneri a carico del richiedente. Il Gestore/Ente, se lo ritiene necessario, fornirà ulteriori prescrizioni, e, ove richiesto, spetta all'Utente acquisire le necessarie autorizzazioni.

A questo scopo l'Utente dovrà dare preventiva comunicazione al Gestore/Ente, nonché attenersi, come per i nuovi allacci, a tutte le prescrizioni fornite dal Gestore/Ente, il quale deve aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le norme vigenti. In caso di mancata comunicazione, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario in vigore previsto dall'art. 48 bis.

Le modifiche di cui ai commi precedenti vengono realizzate dal Gestore/Ente o dall'utente in base alle competenze esistenti sull'allaccio, ai sensi dell'art. 42, commi 3 e 4. Per allacci di competenza dell'Utente, è facoltà del Gestore/Ente riservarsi l'esecuzione dell'intervento con oneri a carico dell'Utente, adeguando l'allaccio a quanto previsto all'art. 39, comma 5. In tal caso, le competenze relative all'allaccio, una volta ultimato l'intervento, passeranno al Gestore/Ente ai sensi dell'art. 42, comma 3.

Limitatamente ai rifacimenti degli allacciamenti fognari stabiliti dal Gestore/Ente, indipendentemente dal soggetto cui spetta la manutenzione, saranno realizzati dal Gestore/Ente a propria cura e spese, fermo restando il diritto per l'Utente al mantenimento delle condizioni del servizio.

I titolari di scarichi di acque industriali allacciati alla pubblica fognatura che effettuano ampliamenti, ristrutturazioni o variazioni del ciclo produttivo o di destinazione d'uso che modificano le caratteristiche qualitative e/o quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione secondo le modalità indicate all'art. 64 e seguenti.

Art. 44. Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore/Ente potrà essere ritenuto responsabile dei danni che possano verificarsi per tali situazioni, dovute a negligenza dell'utente.

Nei casi in cui la quota di immissione delle acque reflue sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese dell'utente secondo le norme tecniche specifiche indicate dal Gestore/Ente con apposite prescrizioni.

Nel caso di scarico di acque reflue industriali, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico delle acque reflue in recapiti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento.

È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e

misura di conformità ai limiti previsti dall'autorizzazione allo scarico, in un unico impianto di sollevamento.

Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potranno derivare al proprio immobile ed a terzi per rigurgiti della pubblica fognatura.

Art. 45. Norme relative alla separazione degli scarichi

E' fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue nere da quelle bianche. Tale separazione dovrà essere attuata per tutti gli immobili che si allacciano alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per quelli oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che comunque interessino gli impianti interni degli edifici, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, valutate dal Gestore/Ente.

Tutte le acque reflue domestiche devono essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore pubblico della rete nera; non possono essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, ad esclusione di quelle di prima pioggia che necessitano di trattamento, né le acque prive di carico inquinante o che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali, fatte salve le eccezioni di cui al medesimo articolo. I proprietari sono tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito idoneo.

Gli scarichi acque di raffreddamento provenienti da attività produttive non suscettibili di contaminazioni, nonché i reflui industriali depurati in modo tale da aver assunto i requisiti per lo scarico in acque superficiali sono ammissibili nella rete delle acque nere, purché non pregiudichino la funzionalità dell'impianto di trattamento finale, qualora lo scarico diretto in acque superficiali risulti troppo oneroso a fronte dei benefici tecnico-gestionali ed ambientali conseguibili.

Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche.

Art. 46. Metodologie di allacciamento fognario per le acque reflue industriali

Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi (acque reflue domestiche o assimilate, di processo, di raffreddamento, meteoriche di dilavamento, di prima e di seconda pioggia) debbono confluire in singoli pozzetti di ispezione per i controlli ed i prelievi.

I controlli di conformità ai limiti fissati dall'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, vengono effettuati nel primo pozzetto in cui confluiscono le acque di processo, a monte di ogni possibile diluizione.

Salvo specifiche disposizioni inserite nell'atto autorizzatorio, anche in relazione alla presenza di sostanze pericolose, gli scarichi provenienti dai pozzetti di cui al comma 1 confluiscono, in un pozzetto d'ispezione, unico per singola utenza, ove sono effettuati i controlli ed i prelievi ai fini dell'applicazione della tariffa industriale, da cui ha origine un unico collettore di scarico, definito collettore di allacciamento, che convoglia gli scarichi in pubblica fognatura.

Su richiesta del Gestore/Ente, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, potranno essere installati, a spese dell'utente ed a valle di un eventuale impianto di depurazione e/o pretrattamento, dispositivi per la misura della portata dei reflui e sistemi di campionamento automatico e di monitoraggio in continuo, con eventuale registrazione dei dati. Le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. In caso di mancata installazione di tali sistemi, se richiesti dal Gestore/Ente, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario in vigore di cui all'art. 48 bis.

Le apparecchiature di cui al comma precedente dovranno essere tarate e sigillate da personale del Gestore/Ente o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi più idonei concordati tra Gestore/Ente e Utente stesso. Sono a carico dell'utente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature.

L'Utente è depositario dell'apparecchio di misura e pertanto è responsabile della sua buona conservazione compresi i danni e i guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria; è altresì responsabile della integrità dei sigilli e della conservazione dell'eventuale codice identificativo, con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Utente è di conseguenza responsabile di qualsivoglia manomissione dell'apparecchio di misura nonché di un eventuale scarico illegittimo e di ogni danno che possa essere occasionato dallo stesso.

Nel caso di guasti a tali apparecchi di misura l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore/Ente affinché questo possa accertare le cause dei guasti. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature darà luogo, fermo restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 47. *Indicazioni specifiche per le acque reflue industriali*

L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale del Gestore/Ente un agevole accesso in qualsiasi momento. Il Gestore/Ente si riserva, inoltre, di stabilire eventuali indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni dei pozzetti, in funzione delle portate, delle differenze di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica.

Nel caso in cui le acque meteoriche non contaminate raccolte mediante rete separata, per ragioni tecniche, economiche ed ambientali valutate dal Gestore/Ente, siano immesse nella fognatura pubblica mista, queste potranno essere convogliate nel medesimo allacciamento fognario delle acque reflue industriali, purché a valle del pozzetto d'ispezione per i controlli ed i prelievi ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 2. In caso di sistema fognario pubblico separato, le acque meteoriche non contaminate devono essere convogliate al collettore delle acque bianche.

Qualora il Gestore/Ente non possa procedere alle operazioni di prelievo e controllo delle acque reflue ai fini tariffari di cui al comma 2, per cause imputabili all'Utente, a questi sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario in vigore previsto dall'art. 48 bis.

Titolo IV. TARIFFE E CONSUMI

Art. 48. Determinazione delle tariffe e loro articolazione

Le tariffe e le loro articolazioni derivano dall'aggiornamento tariffario approvato dall'ARERA, sulla base delle metodologie tariffarie vigenti, nonché quelle di cui al successivo art. 48 bis. Non sono applicabili tariffe diverse da quelle determinate ai sensi del comma precedente.

La tariffa del servizio è composta da una quota fissa per la gestione tecnico amministrativa del punto fornitura, fatturata all'utente pro-die e da una quota variabile commisurata al consumo rilevato.

La tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere differenziata in base all'uso domestico, assimilato al domestico ed industriale. Nel caso di acque reflue domestiche o assimilate essa è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, acque superficiali ecc.), ai sensi dell'art. 51 del presente Regolamento.

Nel caso di acque reflue industriali la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è determinata secondo le disposizioni del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), di cui alla deliberazione ARERA 665/2017/R/idr del 28/09/2017, come richiamato dal Tariffario di cui all'art. 48 bis, in funzione della quantità e qualità del refluo scaricato. Il corrispettivo da fatturare verrà calcolato:

- a) in funzione dei volumi di acqua scaricati in pubblica fognatura e misurati da appositi misuratori di portata allo scarico, se presenti;
- b) in assenza dei dispositivi di cui sopra in base ai volumi di acqua misurati da contatori secondari, se installati su prescrizione del Gestore/Ente a cura e spese del titolare dello scarico, sulla linea idrica (acquedotto e/o altre fonti) che alimenta il ciclo produttivo aziendale. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali costituite esclusivamente da acque di prima pioggia, in assenza di misuratore di portata, i volumi scaricati verranno calcolati in funzione della superficie scoperta di dilavamento e dei dati pluviometrici relativi all'anno di fatturazione di riferimento;

in ogni altro caso verrà considerato il 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, acque superficiali ecc.), ai sensi del presente Regolamento.

Nella predisposizione dell'articolazione tariffaria per le utenze domestiche residenti si terrà in considerazione la numerosità dell'utenza, quantificando gli scaglioni tariffari coerentemente con il numero delle persone indicate nello stato di famiglia, nel rispetto delle disposizioni del TICSI e di eventuali successive disposizioni emanate dall'ARERA.

Le utenze che dimostrano di installare apparecchi e sistemi per il riutilizzo delle proprie acque di scarico hanno diritto ad agevolazioni tariffarie, nel rispetto della disciplina statale e regionale vigente in materia.

Art. 48 bis Tariffario per la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni accessorie al servizio

La realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari e le prestazioni accessorie conto utenti effettuate dal Gestore/Ente per permettere l'erogazione del servizio, nei vari casi contemplati dal presente Regolamento, sono tariffate all'utente secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi.

Tale Tariffario può essere adeguato, anche su proposta motivata del Gestore/Ente, per tenere

conto delle variazioni eventualmente intervenute nel costo dei fattori produttivi per quanto riguarda la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni classificate come “altre attività idriche”; esso viene aggiornato annualmente, coerentemente con l’aggiornamento tariffario approvato dall’ARERA, per quanto riguarda le prestazioni e i servizi accessori conto utenti ricompresi nella definizione di “servizio idrico integrato”.

Art. 48 ter Bonus Sociale Idrico

Come previsto dalla deliberazione dell’ARERA n. 897/2017/R/IDR del 21/12/2017 e s.m.i. per le famiglie in situazione di disagio è possibile richiedere l’applicazione del bonus sociale idrico, una misura volta a ridurre le spese per l’acqua.

Possono beneficiare dello sconto sulla bolletta sia i titolari di utenza idrica con fornitura autonoma ad uso domestico residente (utenti diretti) che uno dei componenti del nucleo ISEE che utilizza, nell’abitazione di residenza, una fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad un’utenza condominiale (utenti indiretti). Il Bonus è rivolto ai nuclei Isee fino a 8.107,50 euro oppure, nel caso di famiglie numerose (con più di tre figli a carico), con Isee non superiore a 20.000 euro. Tali importi potranno essere soggetti a modifiche da parte dell’ARERA. La domanda per ottenere il bonus acqua va presentata, in forma di autocertificazione, presso il Comune o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli. I *moduli* sono disponibili sul sito www.arera.it e sul sito www.sgate.anci.it

Il Bonus idrico consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua per persona all’anno (pari a 50 litri al giorno, 18,25 mc di acqua all’anno) corrispondente al soddisfacimento dei bisogni essenziali di una persona (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016).

L’erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti:

- per gli utenti diretti, l’erogazione avviene inbolletta.
- per gli utenti indiretti, il Gestore/Ente provvederà ad erogare il bonus in un’unica soluzione, mediante bonifico/assegno.

Dal momento della presentazione della domanda al momento dell’erogazione del bonus acqua possono passare diversi mesi, comunque l’utente riceverà una comunicazione che lo informa dei risultati delle valutazioni sui requisiti di ammissibilità (ISEE e residenza) o una comunicazione con l’indicazione del motivo per cui non è stato possibile confermare l’ammissione.

Il bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione riportata nella comunicazione di ammissione e in bolletta. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, l’utente deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda un mese prima della scadenza. Un’apposita comunicazione viene inviata a tutti gli utenti interessati in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo in continuità.

Art. 49. Criteri di fatturazione dei consumi

Agli effetti della determinazione dei consumi, è considerato soltanto l’intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Il Gestore deve garantire la periodicità di fatturazione ed emettere il numero minimo di bollette all'anno, in funzione dei consumi, di cui all'art. 38 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (RQSII) e s.m.i..

La rilevazione dei consumi presso l'Utente avviene con personale del Gestore o mediante personale incaricato, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 218/2016/R/idr, recante "Regolazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" (TIMSII), effettuando nell'anno almeno:

- 2 tentativi di raccolta della misura per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc;
- 3 tentativi di raccolta della misura per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc.

Qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all'Utente, quest'ultimo sarà invitato a provvedere alla comunicazione dei consumi nelle modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Nel caso in cui l'Utente non ottemperi a tale richiesta per due volte consecutive, sarà soggetto al pagamento della penale prevista dal Tariffario di cui all'art. 48 bis che sarà addebitata nella prima fattura utile ed alla possibile sospensione ed interruzione del servizio.

In caso di impossibilità ad accedere al contatore per assenza dell'intestatario, sarà rilasciata dagli incaricati una nota informativa, evidenziando la possibilità e specificando procedure e modalità di comunicazione dell'autolettura; la mancata comunicazione dell'autolettura nei termini indicati comporterà l'addebito di un consumo stimato, determinato ai sensi dell'art. 53 ter.

Le "fatture d'acconto" emesse dal Gestore saranno determinate sulla base dei consumi storici dell'Utente. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

Il Gestore comunica il periodo all'interno del quale l'Utente può effettuare e comunicare l'autolettura che verrà utilizzata ai fini della fatturazione in sostituzione della prevista fatturazione d'acconto.

Il Gestore si impegna a rendere operativo un servizio che consenta all'Utente di comunicare le autoletture di cui ai commi 4 e 6 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in linea con quanto previsto dall'art. 8 del TIMSII e secondo quanto specificato nella Carta dei Servizi.

Con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore sarà effettuato il conguaglio, ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Il conguaglio sarà effettuato con il criterio pro-die, ovvero rapportando le fasce di consumo annuali, su base giornaliera, al periodo temporale tra due letture effettive: il consumo calcolato per differenza tra le due letture verrà attribuito a ciascuna fascia, fino alla sua eventuale saturazione, partendo dalla prima; il consumo per fascia andrà quindi moltiplicato per la corrispondente tariffa. Non verrà effettuato alcun ulteriore conguaglio su base annuale.

In caso di qualsiasi variazione alle condizioni contrattuali originarie, o in caso di sostituzione del contatore, il Gestore/Ente provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione. Tali conguagli saranno effettuati con il criterio del pro-die di cui al comma precedente.

L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Nel caso in cui ciò non avvenga, il Gestore/Ente provvederà ai sensi del comma

3 del presente articolo.

Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso (compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore) che abbia determinato una minore fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell'utente, il Gestore provvederà ad addebitare gli stessi in base a quanto previsto all'art. 53 ter. In tali casi è prevista la sospensione della somministrazione ed il pagamento della penale ai sensi dell'art. 75.

In caso di guasto del contatore accertato dal Gestore, sarà fatturato il consumo determinato secondo quanto previsto all'art. 53 ter.

In caso di rilevazione da parte del Gestore di un consumo anomalo, ovvero pari almeno al doppio di quello fatturato in un analogo periodo precedente, e comunque superiore a 100 mc su base annua, questi si attiva per effettuare i necessari controlli circa la congruità del consumo rilevato. L'esito dei controlli svolti ed i provvedimenti intrapresi potranno essere considerati quali elementi utili ai fini delle istruttorie relative ad eventuali successive richieste di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 53 bis, nonché in relazione a quanto altro previsto dal medesimo articolo.

Art. 50. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate e condominiali

Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di utenze raggruppate ricade nella tipologia di uso condominiale e sarà fatturato secondo il profilo tariffario condominiale.

Ai sensi del DPCM 04/03/1996, nei casi in cui la consegna dell'acqua e la relativa misurazione siano effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa (contatori divisionali).

Per tali utenze, in presenza di contatori divisionali e previa stipula di un apposito Contratto, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:

- la lettura dei contatori divisionali dovrà essere effettuata in concomitanza con la lettura del contatore condominiale, in accordo con le tempistiche di cui all'art. 49;
- i consumi divisionali in tal modo rilevati verranno fatturati applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore in base all'utilizzo;
- l'eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale condominiale e la somma dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata o accreditata all'utenza raggruppata alla tariffa condominiale.

Al fine dell'applicazione della modalità di fatturazione di cui al comma precedente, la lettura dei contatori divisionali sarà effettuata e comunicata al Gestore/Ente dal condominio, o in alternativa, su richiesta dello stesso, direttamente dal Gestore.

È facoltà del Gestore offrire un servizio di lettura dei contatori divisionali e ripartizioni dei consumi fra le singole unità immobiliari, previa stipula di apposito Contratto di servizio.

Nel caso in cui i singoli contatori per ciascuna unità abitativa, per qualsiasi ragione, non siano installati, il Gestore effettua la ripartizione fra le diverse utenze in base alle informazioni comunicate periodicamente o "una tantum" dal condominio o, in assenza di tali comunicazioni e nel caso di tipologia d'utenza esclusivamente domestica, suddividendo l'intero consumo misurato in parti uguali tra le diverse unità immobiliari (utenze divisionali) allacciate al contatore generale condominiale.

Ad eccezione di quanto previsto dal comma precedente, in assenza di contatori divisionali, la

fatturazione avverrà applicando la tariffa condominiale all'intero quantitativo rilevato presso il contatore generale, in accordo con le tempistiche di cui all'art. 49.

Vige l'obbligo di installazione, a cura e spese dell'utente, di contatori individuali, ovvero di trasformazione dell'utenza raggruppata, con tipologia di fornitura condominiale, in utenze singole, in caso di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell'immobile.

Art. 51. Modalità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione

Tutti gli utenti titolari di scarichi di acque reflue che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura sono tenuti al pagamento del corrispettivo per il servizio fognatura e, se presente, depurazione.

La tariffazione è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto. Nel caso di ulteriore o esclusivo approvvigionamento da fonti diverse, il relativo volume fatturato sarà commisurato al quantitativo rilevato da apposito contatore, ovvero stimato, secondo quanto specificato nei commi successivi.

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, con approvvigionamento di cui al comma 1, al fine della determinazione del volume di cui all'art. 48, comma 4, sono tenuti a consentire l'accesso agli incaricati del Gestore, ai fini della raccolta delle misure, durante i normali orari lavorativi. La quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita, o prelevata dall'utente, tanto dall'acquedotto quanto da fonti diverse (pozzi, sorgenti, acque superficiali, ecc.).

I titolari di scarichi di acque reflue industriali, con approvvigionamento di cui al comma 1, al fine della determinazione della quantità e qualità del refluo scaricato, ai sensi dell'art. 48, comma 5 sono tenuti a consentire l'accesso agli incaricati del Gestore, ai fini della raccolta delle misure, durante i normali orari lavorativi. Nel caso sia installato un misuratore della portata dello scarico, la determinazione quantitativa dei reflui scaricati avviene sulla base dei dati risultanti dalla lettura del misuratore medesimo. In caso di assenza o malfunzionamento, nel corso dell'anno, del misuratore allo scarico, ai fini della fatturazione saranno conteggiati i volumi prelevati dalle varie fonti (acquedotto, pozzi, acque superficiali ecc.), misurati mediante il contatore di utenza installato dal Gestore e/o gli ulteriori contatori installati dall'utente sulla linea di alimentazione del ciclo produttivo o in corrispondenza del prelievo da altre fonti di approvvigionamento idrico.

In assenza di idonei misuratori di portata, ovvero in caso di malfunzionamento degli stessi e quindi nell'indisponibilità di dati di lettura, il volume da fatturare alle utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo, allacciate alla pubblica fognatura, verrà stimato in base al consumo medio della tipologia contrattuale d'appartenenza.

In caso di presunta differenza fra i volumi da fonti diverse dal pubblico acquedotto rispetto a quelli immessi in fognatura, il Gestore, su richiesta dell'Utente, procederà all'installazione di idoneo misuratore di portata al fine di misurare il volume delle acque reflue effettivamente scaricate in pubblica fognatura che sarà pertanto oggetto di fatturazione. L'installazione, la gestione e la manutenzione di tale apparecchiatura saranno effettuate a cura del Gestore ed a spese dell'utente. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal Gestore dopo verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio. Il Gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.

Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla stipula di un contratto di fornitura dovranno darne comunicazione scritta al Gestore/Ente

entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.

Il Gestore/Ente potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o quelli delle pubbliche autorità territorialmente competenti, per quanto attiene gli aspetti sia quantitativi che qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi necessari alla corretta determinazione delle tariffe.

Il corrispettivo per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate è formato da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione, ed è rapportato al consumo d'acqua. È prevista una quota fissa, in linea con le disposizioni del TICS, mentre non sono previsti scaglioni tariffari.

Gli utenti del servizio idrico integrato, che non sono allacciati alla pubblica fognatura, ma scaricano le acque reflue attraverso sistemi propri di collettamento e depurazione, salvo che non ricadano nell'obbligo di allaccio di cui all'art. 38, comma 1 del presente Regolamento e il Gestore/Ente abbia provveduto alla realizzazione di tutte le opere relative all'allacciamento di propria competenza, non sono tenuti ad alcun pagamento relativo ai servizi di fognatura e depurazione.

Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

Art. 52. Modalità di pagamento

Il pagamento avverrà secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi e indicate in fattura.

Per le utenze domestiche, il Gestore, su richiesta dell'Utente, concede la rateizzazione del pagamento della fattura in rate successive da concordare.

Il Gestore, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 53, decorsi i termini indicati in fattura, previa diffida, potrà procedere con il recupero del credito in via stragiudiziale e/o giudiziale, anche a mezzo di ditte a ciò incaricate, addebitando all'Utente le spese relative.

Art. 53. Morosità dell'utente

Il Gestore si obbliga a dare comunicazione degli insoluti all'utente con avviso inserito nella bolletta o con apposita comunicazione. L'Utente moroso per qualsiasi titolo verso il Gestore sarà obbligato al pagamento del debito gravato di una indennità di mora commisurata per ogni giorno di ritardo ad 1/365 del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) vigente al momento del pagamento, senza maggiorazioni.

In caso di mancato pagamento di una fattura, il Gestore dovrà, successivamente alla prima comunicazione degli insoluti all'Utente e indipendentemente dall'applicazione della mora di cui al comma precedente, far precedere all'invio a mezzo raccomandata A/R, con valore di costituzione in mora e preavviso di sospensione, un sollecito inviato con lettera semplice, concedendo un ulteriore termine di 30 giorni entro il quale l'Utente può regolarizzare la sua posizione.

Nel caso di fornitura per uso domestico residenziale e ad eccezione dei casi in cui l'impianto interno sia dotato di serbatoio o vasca di accumulo, in luogo della sospensione della fornitura di cui all'art. 75 il Gestore interverrà sulle condotte di allacciamento dell'utenza morosa con interposizione di un dispositivo riduttore di flusso (lente tarata) tale da consentire comunque un'erogazione unitaria minima, su base giornaliera, di 50 l/ab.

Nell'ipotesi di cui al punto precedente il Gestore non addebiterà all'Utente alcuna spesa di sospensione o riattivazione del servizio, ma solo gli eventuali interessi di mora, calcolati ai sensi comma 1.

Nel caso di forniture diverse da quelle di cui al comma 2 bis, trascorso l'ulteriore termine di 30 giorni senza che l'Utente abbia regolarizzato la propria posizione, il Gestore può attivare la procedura relativa alla sospensione del presente Regolamento.

La sospensione è preannunciata all'utente nei modi previsti dall'art. 75, comma 2 del presente Regolamento. La sospensione non viene eseguita qualora l'Utente dimostri, al Gestore/Ente, nei termini e nelle modalità indicate nell'avviso di sospensione, di aver già pagato tutto il dovuto.

Le spese sostenute dal Gestore per la chiusura e la riapertura del flusso idrico, così come determinate all'art. 75 del presente Regolamento, verranno addebitate sulla prima bolletta utile o tramite emissione di apposito documento, fatti salvi i casi previsti al precedente comma 2 ter.

Art. 53 bis Perdite occulte dell'impianto idrico interno

E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore/Ente chiudere il contatore e, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti Autorità.

Art. 53 ter Indicazione errata del contatore o mancata lettura

Nel caso di constatata inesatta indicazione dell'apparecchio di misura e di conseguente necessità di procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione si baserà sul calcolo del consumo medio annuo e conseguente stima dei dati di misura, ai sensi degli artt. 10 e 11 del TMSII.

Nel caso di mancato rilievo della lettura, ove l'Utente non effettui l'autolettura, verrà attribuito un consumo presunto pari a quello rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esista uno storico dei consumi, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza, in conformità alle disposizioni richiamate nel comma precedente.

Titolo V. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 54. Classificazione degli scarichi

Ai fini del presente Regolamento gli scarichi provenienti da insediamenti privati e pubblici che recapitano o possono recapitare in pubblica fognatura sono classificati in base alla tipologia di acqua reflua scaricata e si suddividono in:

- a) **Scarichi di acque reflue domestiche**, come definite all'art. 74, comma 1, lettera g) del

- D.Lgs. 152/2006, nonché derivanti dai servizi igienici di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali e industriali, ed abitazioni collettive, di cui all'art. 27, c. 11 delle NTA del PTA.
- b) **Scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**, come definite dall'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. Tutti gli scarichi che non rispettano le prescrizioni e le condizioni di cui alle suddette norme sono soggetti alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 152/2006 per le acque reflue industriali.
- c) **Scarichi di acque reflue industriali**, come definite all'art. 74, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 152/2006.
- d) **Scarichi di acque meteoriche di dilavamento**, relativi alle acque di pioggia direttamente incidenti sulle superfici urbanizzate (cortili, tetti, terrazze, piazzali, strade, ecc.) o provenienti da aree circostanti e che interessano le medesime superfici per scorrimento superficiale, di cui quelle che cadono nella prima parte di ogni evento di pioggia o che comunque possono asportare anche in soluzione sostanze inquinanti, quali sostanze idrosolubili, sostanze putrescibili, sostanze e materiali parzialmente o totalmente polverulenti sono definite acque di prima e di seconda pioggia.
- e) **Scarichi di acque di lavaggio** relativi alle acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scoperte e qualsiasi altra acqua di dilavamento non meteorica.

Art. 55. Ammissibilità degli scarichi

Gli scarichi di acque reflue domestiche, nuovi ed esistenti, in pubblica fognatura il cui scarico finale avvenga previo trattamento presso un idoneo impianto di depurazione, sono sempre ammessi nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento ed in particolare delle prescrizioni tecniche ed idrauliche per gli allacciamenti definite nel Titolo III - "Prescrizioni per allacciamento utenze".

Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue industriali in pubblica fognatura, compresi quelli delle acque di lavaggio e delle acque di prima e di seconda pioggia sono ammessi purché autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento agli art. 29 e 30, e del presente Regolamento.

Sono esclusi dalla disciplina degli scarichi i rilasci di cui all'art. 114 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e i rilasci temporanei di acqua di falda e meteorica in occasione di lavori di ingegneria civile (aggottamenti), a condizione che le stesse acque non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione. I rilasci da aggottamenti permanenti sono inclusi nella disciplina degli scarichi.

Art. 56. Smaltimento rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione

In accordo con quanto stabilito dall'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, al Gestore/Ente spetta la verifica tecnica degli impianti e della rete, necessaria all'eventuale installazione, presso le utenze finali, degli apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, in grado di ridurre i predetti rifiuti in particelle sottili tali da non pregiudicare il buon funzionamento degli impianti.

Il Gestore/Ente è tenuto a pronunciarsi sulla compatibilità delle reti all'installazione, nel proprio territorio di competenza, dei predetti apparecchi, e a predisporre una planimetria

delle zone ritenute non idonee.

Gli utenti che vogliono installare apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari di sottolavello, devono preventivamente darne comunicazione al Gestore/Ente, inoltrando allo stesso apposita istanza, alla quale il Gestore/Ente è tenuto a dare riscontro entro i successivi 60 giorni, inviando eventuali specifiche e prescrizioni tecniche agli utenti in relazione anche al possibile superamento della soglia di compatibilità stimata.

Il Gestore/Ente istituisce presso la propria sede un registro delle apparecchiature e delle relative localizzazioni, al fine di verificare l'espansione dell'adozione di tali apparecchi e il rispetto della compatibilità di cui ai commi precedenti.

Art. 57. Disposizioni e valori limite per acque reflue industriali

I valori limite di immissione delle acque reflue industriali nella fognatura pubblica non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Il Gestore/Ente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, deve valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e la sua capacità residua e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare, allo scarico del depuratore, i limiti di emissione a cui lo stesso è soggetto, nonché deve valutare la capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie.

E' consentito lo scarico in pubblica fognatura per i parametri facilmente biodegradabili (ad eccezione delle sostanze non compatibili con il processo depurativo) per i seguenti settori industriali:

- trasformazione del latte;
- lavorazione degli ortofrutticoli;
- lavorazione ed imbottigliamento delle bevande analcoliche;
- trasformazione della patata;
- industria della carne;
- industria della birra;
- produzione di alcool e bevande alcoliche;
- lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali;
- lavorazione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa;
- fabbriche di malto;
- industria di trasformazione del pesce;
- altre attività industriali con scarichi contenenti solo parametri facilmente biodegradabili, comprese le attività commerciali e di servizio;

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, con le deroghe di cui al presente comma, dovranno in ogni caso essere soddisfatte determinate condizioni rilasciate in fase di autorizzazione dall'autorità comunale.

Art. 58. Scarichi vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti è vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possono arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al

processo depurativo dell'impianto di trattamento, che siano potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai relativi servizi, pericolose per la salute pubblica e nocive per la fauna ittica dei corpi idrici superficiali ricettori.

In particolare è vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo:

- a) benzina, benzene e in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività nel sistema fognario;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, vapori e gas di qualunque altra natura, ecc.;
- c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo dell'impianto terminale;
- f) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto;
- g) reflui aventi temperature superiori a 35° o tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
- h) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- i) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, calcestruzzo, cemento, ceneri, sabbia, carcasse di animali, stracci, pezze, filati, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici od industriali e comunque sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzioni nei collettori fognari;
- j) spurghi di fognature private;
- k) fanghi, residui solidi o semi-solidi provenienti da processi di sedimentazione depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi ed altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
- l) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al DPR 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni;
- m) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.

Art. 59. Scarichi di sostanze pericolose

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione o la presenza nei reflui delle sostanze pericolose, prioritarie e prioritarie pericolose di cui al presente Regolamento.

Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti tali sostanze il Gestore/Ente può prescrivere, a carico del titolare degli scarichi, l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore/Ente per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di mancata installazione di tali sistemi, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario di cui all'art. 48 bis.

Per l'accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il Gestore/Ente può prescrivere inoltre:

- la realizzazione di vasche d'accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso d'avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative;
- la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione e in relazione a presumibili portate;
- l'installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei strumenti per la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, anche con registratore sigillato, che permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi.

Resta salva la facoltà da parte del Gestore/Ente di indicare di volta in volta idonee prescrizioni aggiuntive.

Il Gestore/Ente può altresì imporre, a carico dei titolari degli scarichi contenenti le sostanze di cui al comma 1, l'adozione delle migliori tecniche disponibili per la riduzione o l'eliminazione dagli scarichi di tali sostanze. Le eventuali prescrizioni dovranno essere specificate nell'atto autorizzativo.

In relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale quando esistente, il Gestore/Ente potrà imporre limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al comma 1, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi della parte quarta del D.Lgs.152/06.

Art. 60. Scarichi contenenti sostanze non previste

Qualora risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico, o venga accertato d'ufficio, che sono immesse in pubblica fognatura acque di scarico contenenti sostanze per le quali il presente Regolamento non prevede limiti di accettabilità e/o sostanze che possono comportare pregiudizi ai processi degli impianti pubblici di depurazione, il Gestore/Ente stabilisce, caso per caso, sulla base della normativa vigente, i relativi limiti d'accettabilità, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verifiche da effettuare secondo tempi e modi da indicarsi nell'autorizzazione allo scarico.

Art. 61. Sversamenti accidentali

I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Gestore/Ente a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno d'insediamenti privati.

Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore/Ente e dell'Autorità competente per territorio.

Titolo VI. REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 62. Autorizzazione allo scarico

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, in base al comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento; in particolare il rispetto delle prescrizioni presenti nel Parere preventivo sullo schema fognario è condizione sufficiente per l'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura.

I titolari di attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali, prima dell'attivazione degli stessi, devono presentare la domanda di autorizzazione allo scarico, utilizzando la modulistica unificata e standardizzata a livello statale o regionale o comunque indicata dall'autorità competente. La domanda di autorizzazione comprende, se necessario in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 9 del presente Regolamento, anche la richiesta di Parere preventivo sullo schema fognario.

Il Gestore/Ente formula il parere autorizzatorio di propria competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi e comunque nel rispetto delle tempistiche dettate dall'Autorità competente. Il parere autorizzatorio formulato dal Gestore/Ente contiene anche le eventuali prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione o necessità di modifica dell'allacciamento.

Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dall'Ente preposto ai sensi della normativa vigente al titolare dell'attività da cui origina lo scarico e quindi è associato all'attività svolta nello stabilimento.

Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.

Nei casi di cui al comma 6, alla domanda di autorizzazione allo scarico deve essere allegata copia autenticata dell'atto di costituzione del consorzio.

Le spese occorrenti per eseguire i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione sono a carico del richiedente secondo quanto stabilito dall'art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006, come determinate nel Tariffario di cui all'art. 48 bis.

Il Gestore/Ente si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di proporre o procedere alla irrogazione delle sanzioni interdittive di diffida, sospensione e revoca

dell'autorizzazione relativa a scarichi esistenti, qualora tali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il rilascio o diniego dell'autorizzazione allo scarico avviene entro i termini stabiliti dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. 152/2006, e comunque secondo le modalità stabilite.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, il Gestore/Ente prescrive le necessarie disposizioni al fine di non compromettere il funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione in cui sono recapitati gli scarichi, ottenuto il parere di un eventuale diverso gestore dell'impianto di depurazione finale.

Il titolare dell'autorizzazione allo scarico deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite, pena l'irrogazione delle sanzioni interdittive di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico, fatto salvo il risarcimento dei danni che il Gestore/Ente e/o terzi abbiano subito.

Ogni altra azione o atto non esplicitamente regolamentato in questa sede seguirà l'iter burocratico e procedurale inerente il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) e l'AUA (Autorizzazione unica ambientale).

Art. 63. Adeguamento scarichi esistenti

Il Gestore/Ente dispone, per scarichi non conformi, l'adeguamento alle norme del presente Regolamento, fissando contestualmente tempi e modi per l'esecuzione delle relative opere.

Art. 64. Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico

Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico i titolari di attività dalle quali originano scarichi di acque reflue industriali:

- a) nel caso di insediamento in nuovi edifici o edifici esistenti, prima dell'avvio delle attività che daranno luogo alla formazione di scarichi nella pubblica fognatura;
- b) in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, a corredo dell'ulteriore documentazione prevista dai procedimenti per l'ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalla norma, quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative e qualitative dell'acqua prelevata e dello scarico;
- c) in caso di modifica delle caratteristiche dell'allacciamento fognario esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua scaricata;
- d) nel caso di modifiche alle attività medesime od alle relative modalità di conduzione o gestione, tali da ingenerare modifiche alle caratteristiche qualitative o quantitative delle acque reflue scaricate;
- e) quando si realizzino le condizioni tecniche per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie d'iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il collegamento degli scarichi precedentemente non allacciati, alla pubblica fognatura.

Art. 65. Voltura autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico è associata all'attività svolta nell'insediamento da cui originano

scarichi di acque reflue industriali: qualora non vi sia nessuna variazione qualitativa o quantitativa dello scarico ovvero modifica dell'allaccio fognario, ma solo cambio della titolarità dell'insediamento da cui origina lo scarico, dovrà essere richiesta la voltura del Titolo Unico, non sussistendo la necessità di nuova autorizzazione.

Ottenuta la voltura dell'autorizzazione allo scarico il nuovo titolare sarà unico responsabile sia dal punto di vista civile che penale dello scarico e della rete fognaria privata.

Art. 66. Sopralluogo tecnico

Il sopralluogo tecnico è finalizzato unicamente per verificare l'osservanza delle norme del presente Regolamento ed il rispetto delle prescrizioni fornite dal Gestore/Ente al fine dell'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura e del rilascio dell'eventuale autorizzazione allo scarico.

Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare dell'attività che genera lo scarico e/o un suo tecnico incaricato insieme al personale del Gestore/Ente per tutte le verifiche che si rendessero necessarie.

Eventuali danni a persone e cose causati dall'impianto di scarico non possono chiamare in causa il Gestore della pubblica fognatura per il solo fatto che egli ha eseguito gli accertamenti ed ha autorizzato lo scarico.

Sussiste la responsabilità esclusiva del titolare dell'attività che genera lo scarico.

In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il richiedente è tenuto a adeguare le opere alle indicazioni e prescrizioni impartite.

Le spese occorrenti per eseguire i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi ed eventuali controlli analitici necessari per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione, sono a carico del richiedente, come sancito dal presente Regolamento.

Titolo VII. TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Art. 67. Impianti privati di pretrattamento e trattamento reflui

Gli impianti di pretrattamento adottati ed eventualmente prescritti dal Gestore/Ente agli utenti titolari di scarichi di acque reflue, di qualsiasi tipologia, hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:

- a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
- b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;
- c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;
- d) garantire che gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e degli impianti di trattamento siano conformi alle disposizioni vigenti, alle acque del corpo ricettore e senza conseguenze negative sull'ambiente;
- e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal

punto di vista ambientale negli impianti di compostaggio, oppure mediante spandimento nei terreni.

A titolo esemplificativo sono considerati pretrattamenti i sistemi di: omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, desabbiatura, disoleazione e/o degrassatura, fossa settica, fossa Imhoff, vasca di prima pioggia ed altro impianto similare.

I nuovi scarichi di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura non servita da idoneo impianto pubblico di depurazione, dovranno essere sottoposti ai trattamenti a norma di legge.

L'Utente titolare deve mantenere costantemente attivo ed efficiente il proprio impianto di pretrattamento.

Sono a carico del titolare dell'impianto le spese per la gestione, la manutenzione ed il conferimento degli eventuali fanghi presso l'impianto di depurazione, nonché l'eventuale dismissione dell'impianto di pretrattamento o trattamento effettuata a causa di modificazioni dell'impianto di depurazione a valle della pubblica fognatura.

Art. 68. Impianti di trattamento pubblici

La gestione degli impianti pubblici di depurazione compete al Gestore del servizio idrico integrato ed è basata sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dall'Ente e nel rispetto degli obiettivi del corpo idrico ricettore ai sensi del D. Lgs 152/2006.

Eventuali interruzioni di funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo, eventuali interruzioni dovute ad eventi accidentali o ad anomalie di funzionamento dovranno essere immediatamente comunicate dall'Ente comunale all'Autorità competente.

I "bottini" provenienti dalle fosse settiche tradizionali delle civili abitazioni o esclusivamente da servizi igienici, ai sensi del comma precedente, possono essere ammessi al depuratore compatibilmente con le autorizzazioni in essere e la capacità depurativa dell'impianto (art. 110 del D. Lgs. 152/2006)

Il trasporto dei rifiuti liquidi speciali, di cui al comma precedente, deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto. Tali veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta e della denominazione dell'ente che effettua il trasporto nonché l'indicazione del tipo di carico.

Lo scarico di rifiuti liquidi deve essere effettuato esclusivamente nell'area degli impianti in punti appositamente predisposti salvo diverso permesso rilasciato dal personale responsabile, nell'area degli impianti. Tali operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ente/Gestore dell'impianto di trattamento e del personale operativo ivi presente.

Nel caso in cui il trasportatore non sia autorizzato, ovvero il tipo di rifiuto liquido trasportato non sia conforme alle disposizioni autorizzative che definiscono limiti qualitativi e quantitativi di tali rifiuti, ovvero il modulo di accompagnamento non sia completo dei dati prescritti, il conferimento non viene accettato.

Se lo scarico non conforme provoca danni materiali all'impianto di depurazione, oppure se provoca irregolarità al processo depurativo e conseguente danno economico alla gestione dell'impianto, il responsabile viene chiamato ad effettuare il risarcimento, senza pregiudizio

per azioni di legge.

Ove si accertino responsabilità a carico del trasportatore per disattenzione delle istruzioni impartite dal committente circa la natura e la destinazione del liquame non conforme o per dichiarazioni non veritiere circa la provenienza e la natura del liquame conferito al depuratore, si adotta il provvedimento della revoca dell'autorizzazione al conferimento di rifiuti liquidi.

Il Gestore del servizio idrico integrato/Ente che tratta rifiuti ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, in base al medesimo articolo di legge, è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

Titolo VIII. CONTROLLI E SANZIONI

Art. 69. Accertamenti e controlli

Il controllo dell'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile fino al contatore e degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati alla fognatura pubblica, per quanto attiene al rispetto dei limiti di accettabilità ed alla funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento, è di competenza del Gestore/Ente e delle Autorità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/2006, al personale del Gestore/Ente incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo è consentito l'accesso all'interno degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura, al fine di svolgere le necessarie verifiche sulle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

I tecnici addetti ai controlli, opportunamente identificati, assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale; sono pertanto abilitati a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o abitativo, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia.

I controlli riguardano la rilevazione del consumo d'acqua prelevata dall'acquedotto e da fonti diverse dal pubblico acquedotto, nonché eventuali prelievi allo scarico secondo le disposizioni del presente Regolamento.

L'attività di controllo verrà svolta nel rispetto del "Diritto alla Difesa" e pertanto di tutte le operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale che sarà consegnato in copia al titolare dello scarico. Della data ed orario di apertura del campione ed inizio dell'analisi verrà data comunicazione al titolare dello scarico all'atto del prelievo del campione.

Nel caso in cui dall'analisi dei campioni effettuate dal Gestore/Ente risulti che lo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria non è conforme ai limiti stabiliti nell'autorizzazione allo scarico, il Gestore/Ente comunicherà nei tempi più brevi possibili gli esiti delle rilevazioni effettuate all'Autorità competente. Per le sanzioni penali per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel regolamento e dalla normativa vigente in materia dovrà essere inviata informativa alla Procura della Repubblica.

L'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura sarà sospesa in situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente o revocata in caso di mancato adeguamento alle

prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino le medesime situazioni di pericolo.

Art. 70. Controlli sugli scarichi

Per gli scarichi in pubblica fognatura, in base all'art. 128 e con i poteri di cui all'art. 129 e all'art. 165 del D.Lgs. 152/2006, il Gestore/Ente organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste dalla Convenzione di gestione.

L'Ente comunale assume l'onere della vigilanza sulla conformità degli scarichi alle prescrizioni tecniche impartite dalla legge o dal presente Regolamento, affinché non sia compromesso il regolare funzionamento del sistema di fognatura, ai sensi del precedente articolo.

I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale del Gestore tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti ad esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui alla Legge 196/2003 sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

Il Gestore ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.

Art. 71. Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria

Nell'ambito dell'organizzazione del personale, agli addetti comunali che effettuano le attività ispettive previste dagli artt. 128 e 129 del D. Lgs. 152/2006 è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale (cpp).

Il tesserino di riconoscimento è rilasciato per la durata massima di 5 anni con il visto della competente Procura della Repubblica e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi, fermo restando che la qualifica di Ufficiale o di Agente di Polizia Giudiziaria permane fintantoché sono esercitate le attività ispettive di cui ai citati artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 72. Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative per le casistiche previste ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 73. Sanzioni penali

Nell'eventualità che il Gestore/Ente accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione o di controllo, violazioni delle disposizioni di cui all'art. 29 quattordicesimo o all'art. 137 del D.Lgs. 152/2006, provvede ad informare senza indugio l'Autorità Giudiziaria.

Art. 74. Rifusione di danni alle infrastrutture

Qualsiasi danno alle infrastrutture del servizio idrico integrato causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'Utente, sarà riparato a cura dell'Ente. Le spese relative saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'Utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto all'Ente.

Art. 75. Sospensione della somministrazione e penalità

Il Gestore/Ente procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura dell'apparecchio di misura con apposizione di disco cieco e sigilli oppure, se ciò non è possibile, alla chiusura della presa stradale o della derivazione nei seguenti casi:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di voltore o subentri (artt. 17 e 18) o per variazione del numero degli appartamenti serviti in caso di utenza multipla;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (art. 20);
- c) prelievi abusivi (art. 10);
- d) cessione dell'acqua a terzi (art. 11);
- e) alterazione del codice identificativo, manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, ai sensi del presente Regolamento;
- f) qualora il Gestore/Ente non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità indicate nel presente Regolamento (artt. 27, 32 e 33);
- g) in caso di morosità dell'utente, secondo quanto previsto all'art. 53;
- h) mancata lettura per 2 volte consecutive per cause imputabili all'utente (art. 49);
- i) fallimento dell'utente (art. 19);
- J) qualora l'utente non abbia provveduto a presentare copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (Disposizioni attuative in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) nei termini previsti dallo stesso decreto, secondo l'art. 13 comma 3 lettera e) del presente Regolamento.

Il Gestore/Ente ha l'obbligo di dare comunicazione all'Utente dell'intenzione di sospendere il servizio attraverso un preavviso scritto non inferiore a 20 giorni di calendario. Nell'avviso di sospensione, il Gestore/Ente indica termini e modalità con i quali l'Utente può regolarizzare la sua posizione. La sospensione non viene eseguita qualora l'utente dimostri, nei tempi e nelle

modalità indicate, di avere eliminato la causa che ha dato luogo all'avviso di sospensione.

Dell'avvenuta sospensione della fornitura deve essere redatto apposito verbale da consegnare all'utente all'atto della chiusura. Il verbale deve contenere succintamente le ragioni della sospensione e l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio a cui rivolgersi. Ove ciò non fosse possibile per fatto non imputabile al Gestore/Ente, lo stesso metterà a disposizione presso i propri uffici copia del verbale che dovrà essere consegnato all'utente qualora ne faccia richiesta.

Il Gestore addebiterà all'Utente le spese di sospensione, di riattivazione e gli eventuali interessi di mora. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed h) del presente articolo sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario di cui all'art. 48 bis. L'importo delle spese di sospensione e di riattivazione previste dal Tariffario di cui all'art. 48 bis è indicato nell'avviso di messa in mora inviato all'utente.

La riapertura del flusso sarà effettuata entro e non oltre 1 (uno) giorno lavorativo dalla esibizione del titolo comprovante l'eliminazione della causa che ha dato luogo alla sospensione.

In presenza di una utenza raggruppata/condominiale, ove vari il numero degli appartamenti serviti, l'Utente è tenuto a dare immediata notizia della variazione al Gestore/Ente per non incorrere nelle penali di cui sopra.

Nell'ambito del servizio di fognatura e depurazione, il Gestore addebiterà una penale desunta dal Tariffario di cui all'art. 48 bis nei seguenti casi:

- a. mancata comunicazione di modifiche degli allacci fognari, per scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza (art. 43, comma 2);
- b. mancata installazione di strumenti per la misurazione della quantità delle acque reflue scaricate, se prescritti (art. 47, comma 4, art. 59, comma 2);
- c. mancata installazione di strumenti per la misurazione della quantità di acqua approvvigionata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, per scarichi di acque reflue industriali (art. 80, comma 1);
- d. ostacolo alle operazioni di prelievo delle acque reflue ai fini tariffari (art. 47, comma 10);
- e. ritardata denuncia annuale dei prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto per titolari di scarichi di acque reflue industriali (art. 51, comma 4);
- f. omessa denuncia annuale dei prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto per titolari di scarichi di acque reflue industriali (art. 51, comma 4).

Art. 76. Clausola risolutiva espressa

Fatta eccezione per le utenze non disalimentabili, con riferimento al TICSÌ o altre successive disposizioni dell'ARERA, trascorsi 60 giorni dalla sospensione del servizio o 90 giorni dalla limitazione della fornitura, per i casi come dettagliati all'art. 75, senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione o limitazione, salvo diversa specifica disciplina emanata dell'ARERA, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Gestore potrà rimuovere il contatore. La successiva riattivazione dell'utenza prevede la stipula di un nuovo contratto con installazione di un nuovo contatore a carico dell'utente.

Il contratto potrà essere risolto inoltre per:

- dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle Autorità competenti;
- distruzione dell'immobile;
- revoca della autorizzazione allo scarico.

Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre agli interessi di mora, delle spese per la chiusura dell'apparecchio di misura e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Titolo IX. DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 77. Norme transitorie

I titolari di scarichi di acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura, per quanto attiene ai prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto, provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento all'installazione di apparecchi di misura per il quantitativo d'acqua approvvigionato in tal modo, allo scopo di commisurare anche a tali prelievi la tariffazione del servizio fognatura e depurazione. In caso di mancata installazione di tali apparecchi entro il termine previsto, sarà addebitata la penale desunta dal Tariffario di cui all'art. 48 bis.

Art. 77 bis Adeguamento alle norme del presente Regolamento

La posizione dei contatori già installati all'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere modificata ed adeguata a quanto previsto dall'art. 27, con spese a carico dell'utente, nei seguenti casi ed entro i termini sotto indicati:

- a) i contatori posti in aree private, anche in posizione accessibile, dovranno essere installati al limite di proprietà privata con accesso dall'area pubblica in occasione della ristrutturazione dell'edificio o di necessità di intervento sulle derivazioni poste nella proprietà privata;
- b) i contatori classificabili come "misuratori non accessibili" ai sensi dell'art. 1.1 del TIMSII, individuati a seguito di apposita rilevazione sul territorio da parte del Gestore, dovranno essere posizionati in area condominiale accessibile o al limite della proprietà privata con accesso dall'area pubblica, entro 90 giorni dalla comunicazione del Gestore/Ente circa la necessità dello spostamento.

Ferma restando la competenza dell'Utente sull'impianto interno, compresa la predisposizione dell'alloggiamento del contatore e i relativi costi, nei casi di cui al comma 1 il Gestore addebiterà all'Utente i soli oneri di spostamento del contatore previsti dal Tariffario.

In alternativa all'adeguamento della posizione dei contatori di cui alla lettera b) del comma 1, nel caso di utenze servite da un unico allaccio è obbligo del Gestore/Ente proporre l'installazione di un contatore condominiale, in posizione agevolmente accessibile, con trasformazione delle singole utenze in una nuova utenza raggruppata, previa stipula di apposito contratto della tipologia d'uso condominiale e revoca dei singoli contratti previgenti. A carico dell'utenza viene posto, in tal caso, il solo costo relativo all'installazione di un nuovo

gruppo di misura, mentre i contatori interni potranno essere ceduti a titolo gratuito ai singoli utenti, per agevolare le operazioni di lettura e ripartizione dei consumi.

Alla scadenza dei termini imposti per lo spostamento e in mancanza di adesione alla proposta di cui al comma precedente è facoltà del Gestore/Ente provvedere d'ufficio all'installazione di un contatore condominiale, in un luogo accessibile, imponendo tempistiche adeguate, non inferiori a 180 giorni, per trasformazione delle singole utenze in una nuova utenza raggruppata e i conseguenti adeguamenti contrattuali, riconducendo la situazione a quella di cui al comma precedente.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, il Gestore/Ente, a propria tutela circa eventuali danni causati da guasti delle condotte pubbliche poste nella proprietà privata, invierà all'utente che risulti inadempiente una "dichiarazione liberatoria di responsabilità", comunicando che, in occasione di eventuali dispersioni idriche dalle derivazioni poste nella proprietà privata, interverrà esclusivamente per sospendere l'erogazione del servizio, a salvaguardia della pubblica incolumità e per prevenire l'insorgenza di danni patrimoniali, in attesa dell'esecuzione dei lavori di competenza dell'Utente, rimanendo di competenza del Gestore/Ente l'intervento sulle sole opere idrauliche.

Art. 78. Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 79. Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'efficacia dell'atto di approvazione e sarà disponibile sul sito internet del Comune.

L'Utente che intende recedere dal contratto non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto esclusivamente al pagamento di quanto maturato al momento del recesso.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento i preesistenti Regolamenti del servizio idrico integrato del Comune di Casali del Manco si intendono superati.

Art. 80. Riferimenti finali

Il Comune precisa e integra il contenuto del presente Regolamento mediante l'emanazione di appositi atti di interpretazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono tutte le norme statali e regionali vigenti in materia di servizio idrico integrato.